

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione della Legge n. 70 del 25 maggio 2004 e sue successive modifiche, come sotto indicato.

Il documento non costituisce testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

LEGGE n. 70 del 25 maggio 2004

**(SERVIZIO ESATTORIA UNICA)
così come modificata con**

Legge n. 174 del 17 dicembre 2004,

Legge n. 179 del 13 dicembre 2005,

Legge n. 147 del 21 dicembre 2017,

Legge n. 104 del 8 agosto 2018,

Legge n. 137 del 31 ottobre 2018,

Legge n. 88 del 30 maggio 2019,

Legge n. 154 del 3 ottobre 2019,

Legge n. 94 del 24 giugno 2022,

Legge n. 132 del 15 settembre 2023,

Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12

Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 139
(Ratifica Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n.12)

LEGGE n. 70 del 25 maggio 2004
(SERVIZIO ESATTORIA UNICA)

Testo consolidato

TITOLO I

Istituzione del Servizio di Esattoria Unica

Art. 1

(Istituzione del Servizio di Esattoria Unica)

1. Considerata la necessità, per la Repubblica di San Marino, di dotarsi di norme e strumenti in grado di permettere la riscossione dei propri tributi secondo criteri di efficacia ed economicità, nel pieno rispetto dei diritti del cittadino e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, è istituito con la presente legge il Servizio di Esattoria Unica.

Art. 2

(Oggetto del Servizio di Esattoria Unica)

1. Il Servizio di Esattoria Unica ha per oggetto la gestione delle riscossioni, mediante Ruolo, di tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata (di seguito indicate in generale come tributi) di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.

Art. 3

(Affidamento del Servizio)

1. A decorrere dal 01/01/2005 il Servizio di Esattoria Unica è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, che lo gestisce in osservanza di tutte le disposizioni della presente legge e dei decreti e convenzioni ad essa collegati.

Art. 4

(Soggetti interessati dal Servizio di Esattoria Unica)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a. "Servizio di Esattoria Unica", "Servizio di Esattoria" o "Esattore": la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ovvero il soggetto al quale è affidata la riscossione dei tributi del settore pubblico allargato, così come disposto dal precedente articolo 3;
- b. "Ente impositore" o "Ufficio impositore": gli Uffici dell'Ecc.ma Camera, gli Enti e le Aziende Autonome dello Stato che si avvalgono del Servizio di Esattoria Unica;
- c. "contribuente" o "debitore": il soggetto debitore nei confronti dello Stato per qualsiasi tipo di tributo;
- d. "coobbligato": il soggetto obbligato in pari grado al contribuente al pagamento delle somme iscritte nel Ruolo formato a carico di quest'ultimo; le disposizioni della presente legge relative al contribuente sono applicate anche ai coobbligati di quest'ultimo.

Art. 5
(Facoltà dell'Esattore)¹

1. Ai fini della riscossione mediante Ruolo e nell'esclusivo ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti dal legislatore all'Esattore, l'Esattore è autorizzato:

- a) nel rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 89:
 - 1) ad accedere in carta libera, anche in via telematica automatizzata, ai dati degli Uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti le componenti patrimoniali dei debitori iscritti a Ruolo nonché le certificazioni richieste dall'articolo 34; con l'obiettivo di digitalizzare le attività delle parti interessate, l'accesso alle informazioni patrimoniali dei debitori può essere effettuato con procedure informatiche automatizzate, anche tramite scambio sistematico di flussi informatici;
 - 2) ad accedere, anche con procedure informatiche automatizzate, alle informazioni anagrafiche del debitore disponibili presso gli archivi telematici della Pubblica Amministrazione;
 - 3) a concordare con gli Uffici competenti specifici aggiornamenti ed adeguamenti tecnici degli applicativi informatici al fine di introdurre, in tutti gli ambiti possibili, processi di automazione e digitalizzazione atti a semplificare ed efficientare i processi operativi delle operazioni gestite da parte delle parti interessate; gli oneri per gli aggiornamenti e gli adeguamenti sono sostenuti dalle parti in relazione ai rispettivi applicativi informatici;
- b) ad avviare ed eseguire tutte le procedure di espropriazione forzata su beni e crediti del debitore previste dalla legge al fine del recupero delle somme iscritte a Ruolo;
- c) ad avvalersi della collaborazione delle Forze dell'Ordine per eseguire le attività di notifica e le procedure di riscossione coattiva delle somme iscritte a Ruolo;
- d) ad espletare, limitatamente agli atti correlati alle prerogative attribuite al Servizio di Esattoria, in particolare ogni atto relativo alle iscrizioni ipotecarie, assunte in garanzia di debiti derivanti da iscrizioni a Ruolo esattoriali, a tutti gli adempimenti e formalità inerenti, le funzioni di cui all'articolo 5 della Legge 28 gennaio 2022 n. 12 a mezzo di propri dipendenti, debitamente incaricati, iscritti all'Ordine degli Avvocati e Notai ed abilitati alla professione;
- e) ad assumere la difesa, per mezzo di un proprio legale, dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome, nelle cause aperte per effetto della riscossione tramite il Servizio di Esattoria.

2. Al fine di quanto stabilito dalle lettere d) ed e) del comma 1, ai dipendenti della Banca Centrale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del Decreto 16 aprile 1995 n. 56.

Art. 6
(Vigilanza sul Servizio di Esattoria Unica)

1. La vigilanza sull'attività del Servizio di Esattoria è effettuata dalla Direzione Generale della Finanza Pubblica.

Art. 7
(Convenzione per l'esercizio del Servizio di Esattoria)

1. Gli aspetti tecnici legati alla regolazione dei pagamenti, al protocollo tecnico di trasferimento delle informazioni, alla sicurezza e ad altri temi non compresi in specifici provvedimenti di legge, saranno oggetto di un'apposita convenzione che il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. La convenzione di Esattoria dovrà essere preventivamente concordata con tutti gli Enti pubblici interessati.

2. L'attivazione effettiva del Servizio di Esattoria è subordinata alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma.

3. La durata della convenzione non dovrà essere inferiore al triennio, con possibilità di tacito rinnovo, salvo disdetta con preavviso di almeno un anno.

¹ Così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 132 del 15 settembre 2023.

TITOLO II

Formazione, contenuti e caratteristiche del ruolo

Sezione I Formazione del ruolo

Art. 8 (Ruolo)

1. Il Ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'Ufficio impositore, ai fini del procedimento di riscossione.
2. Nel Ruolo, che ha formato elettronico o cartaceo, sono iscritti tutti i tributi a carico del debitore².
3. Il Ruolo è titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile.

Art. 9 (Oggetto e specie del Ruolo)

1. Gli Enti impositori possono iscrivere nei Ruoli tutti i tributi di loro competenza, nonché gli interessi, le sanzioni e le pene pecuniarie ad essi accessorie, per i quali il debitore non ha provveduto al pagamento entro la scadenza prevista dalla normativa che li regola.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma che precede potranno essere riscossi mediante Ruolo anche i tributi di cui al successivo articolo 97, secondo e terzo comma, secondo le modalità in essi indicate.
3. Vengono formati appositi Ruoli speciali quando vi è fondato pericolo per la riscossione o su richiesta del contribuente che abbia necessità di definire le proprie pendenze nei confronti dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.

Art. 10 (Esecutività del Ruolo)

1. Il Ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal Dirigente dell'Ufficio impositore o da persona da esso delegata secondo i regolamenti in vigore sui poteri di firma. Con la sottoscrizione il Ruolo acquista l'efficacia di titolo esecutivo.
2. Con l'esecutività il Ruolo diviene titolo idoneo per la riscossione, anche coattiva, del credito iscritto.

Art. 11 (Contenuti del Ruolo)

1. I contenuti del Ruolo saranno dettagliati nella convenzione da stipularsi fra le parti di cui all'articolo 7 della presente legge.
2. Nel Ruolo devono essere comunque indicati il nominativo e il codice identificativo del contribuente, il codice del tributo, l'importo complessivo da riscuotere nonché la specifica delle singole voci che lo compongono. Nel Ruolo devono altresì essere riportati il riferimento all'atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa, l'anno di competenza del tributo, la data di formazione del Ruolo, il numero del Ruolo e la data di scadenza del ruolo³.

Art. 12 (Formazione del Ruolo)

² Comma modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12

³ Così come modificato dall'art. 3 comma 1 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12 e successivamente emendato dal Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 139.

1. I Ruoli hanno competenza annuale e possono essere formati anche per la riscossione di entrate il cui periodo di riferimento sia antecedente all'anno di competenza del Ruolo.
2. Nell'ambito di ogni anno di competenza gli Uffici impositori possono dare luogo a più emissioni. Ogni emissione deve essere numerata.

Art. 13

(Trasmissione del Ruolo all'Esattore)

1. Entro cinque giorni correnti dalla data di sottoscrizione, l'Ufficio impositore trasmette il Ruolo al Servizio di Esattoria secondo le modalità stabilite dalla convenzione.
2. Il Servizio di Esattoria può rifiutare, e quindi ritornare all'Ufficio, Ruoli trasmessi oltre i termini previsti in convenzione o privi di uno degli elementi di cui al precedente articolo 11 o sprovvisti di esecutività.

Art. 14

(Scadenza del Ruolo)

1. Fatto salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 13, la consegna dei Ruoli può avvenire in qualunque periodo dell'anno.
2. Le date di scadenza dei Ruoli ordinari sono così stabilite:
 - i Ruoli consegnati entro il primo bimestre dell'anno vanno in scadenza il 30 aprile del medesimo anno;
 - i Ruoli consegnati nel corso del secondo bimestre dell'anno vanno in scadenza il 30 giugno del medesimo anno;
 - i Ruoli consegnati nel corso del terzo bimestre dell'anno vanno in scadenza il 31 agosto del medesimo anno;
 - i Ruoli consegnati nel corso del quarto bimestre dell'anno vanno in scadenza il 31 ottobre del medesimo anno;
 - i Ruoli consegnati nel corso del quinto bimestre dell'anno vanno in scadenza il 31 dicembre del medesimo anno;
 - i Ruoli consegnati nel corso dell'ultimo bimestre dell'anno vanno in scadenza il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Per i Ruoli speciali la data di scadenza potrà essere determinata con criteri diversi da quelli di cui al comma precedente.

Art. 15

(Errori materiali nella formazione del Ruolo)

1. Il Servizio di Esattoria non può modificare il Ruolo, né rimuoverne l'efficacia.
2. Qualora il Servizio di Esattoria riscontri errori materiali nei contenuti del Ruolo ovvero rilevi l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nelle indicazioni delle generalità e del domicilio dei contribuenti, deve farne denuncia all'ufficio che ha formato il Ruolo ai fini delle rettifiche e degli eventuali provvedimenti di discarico.

Art. 16

(Discarico del Ruolo)

1. Con il provvedimento di discarico il Servizio di Esattoria è esonerato dal prosieguo della relativa azione di riscossione, secondo le modalità riportate nel successivo articolo 85.
2. Con il provvedimento di discarico può essere disposto, da parte dell'Ente impositore, anche il depennamento del Ruolo emesso.
3. Il provvedimento di discarico può essere posto in essere in qualsiasi momento della riscossione qualora venga riscontrato che il contribuente iscritto a Ruolo è deceduto o, se persona giuridica, è estinta o se il presupposto dell'imposizione è venuto meno, ovvero se è stato iscritto a Ruolo un tributo per il quale ne è stata riconosciuta l'inesigibilità.

4. Qualora la normativa regolante il tributo preveda che le obbligazioni relative al debitore iscritto a Ruolo possano essere trasferite ad altro soggetto, l'Ufficio impositore provvede all'iscrizione nei Ruoli di successiva emissione.

Art. 17

(Importo minimo iscrivibile a Ruolo)

1. Non si procede ad iscrizione a Ruolo per somme inferiori a 10,00 euro; tale importo potrà essere elevato con decreto reggenziale, su proposta dell'Esattore.

Sezione II

Cartella esattoriale (di pagamento)

Art. 18

(Cartella Esattoriale)

1. La Cartella Esattoriale è il documento, in formato cartaceo, attraverso il quale il Servizio di Esattoria notifica al debitore la sua iscrizione a Ruolo.
2. La Cartella Esattoriale contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal Ruolo entro la data di scadenza riportata sullo stesso con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
3. La notifica della Cartella Esattoriale equivale alla notifica del Ruolo in essa riportato.
4. Per debito esattoriale si intende il debito iscritto a ruolo nei confronti del debitore maggiorato degli interessi, dell'indennità di mora, delle sanzioni, dei diritti di mora nonché di tutte le spese sostenute per la gestione delle procedure esecutive⁴.

Art. 19

(Contenuti della Cartella Esattoriale)

1. La Cartella Esattoriale deve contenere:
 - nome, cognome e codice identificativo del contribuente, del coobbligato o dei coobbligati;
 - le informazioni relative alle somme da pagare indicate nel Ruolo;
 - le istruzioni per il pagamento;
 - la scadenza del Ruolo;
 - le modalità con le quali presentare ricorso al Ruolo;
 - lo spazio per la relata di notifica.

Art. 20

(Duplicati della Cartella Esattoriale)

1. Il Servizio di Esattoria è tenuto a rilasciare i duplicati delle Cartelle Esattoriali richiesti dal contribuente a fronte del pagamento di diritti fino ad un massimo di 5,00 euro a copertura delle spese sostenute.

Sezione III Notifica del Ruolo

Art. 21

(Notifica del Ruolo)

⁴comma introdotto dall'articolo 21 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

1. Il Servizio di Esattoria esegue la notifica del Ruolo nei confronti del debitore e dei coobbligati, nei modi e nei tempi indicati dai successivi articoli della presente legge.
2. Le disposizioni della presente normativa relative alla notifica valgono per notifiche da effettuarsi a contribuenti rinvenuti sul territorio della Repubblica.

Art. 22

(Tempistiche per la notifica)

1. Il Servizio di Esattoria deve provvedere alla notifica del Ruolo al debitore almeno quindici giorni correnti antecedenti alla data di scadenza dello stesso.
2. Qualora l'ultimo giorno utile per la notifica coincida con un giorno festivo o non lavorativo per il Servizio di Esattoria, il termine è posticipato al giorno lavorativo successivo.
3. Nei casi in cui l'Esattore perfezioni la notifica oltre il termine di cui al primo comma, i termini per il pagamento del Ruolo vengono posticipati al quindicesimo giorno successivo a partire dalla data della compiuta notifica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31.

Art. 23

(Modalità di notifica)

1. Il Servizio di Esattoria notifica il Ruolo al debitore per mezzo del Servizio Postale inviandogli la Cartella Esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento.
2. La notifica si intende avvenuta nel giorno di consegna della Cartella Esattoriale al debitore, il quale deve firmare l'avviso di ricevimento.
3. Qualora il debitore rifiuti di ricevere la Cartella Esattoriale, o di firmare l'avviso di ricevimento, l'Ufficio postale competente ne dà atto e la notifica si considera comunque regolarmente eseguita.
4. Il Servizio Postale ritorna al Servizio di Esattoria, entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di notifica, l'avviso di ricevimento firmato dal debitore, datato e debitamente sottoscritto dal portalelettere che esegue la notifica ovvero la dichiarazione dell'Ufficio postale che il debitore ha rifiutato di ricevere la Cartella Esattoriale o di firmare l'avviso di ricevimento.
5. In deroga ai commi precedenti, la notifica del ruolo può avvenire anche mediante l'invio della cartella esattoriale in formato digitale a mezzo del Servizio Elettronico dei Recapiti Certificati Qualificati di cui al Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali aspetti operativi e procedurali di raccordo con i commi precedenti e con le disposizioni del successivo articolo 24 potranno essere disciplinati con apposito decreto delegato.⁵
6. L'invio ai fini di notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle cartelle esattoriali ai contribuenti residenti in territorio sammarinese avviene in esenzione dal pagamento delle tariffe postali tempo per tempo vigenti.⁶

Art. 24

(Compiuta giacenza)

1. Qualora il portalelettere non rintracci il debitore presso l'indirizzo indicato nella Cartella Esattoriale, depositerà la stessa in giacenza presso l'Ufficio postale competente, dandone comunicazione al contribuente secondo le normali procedure previste per la consegna delle raccomandate con avviso di ricevimento.
2. Trascorsi inutilmente dieci giorni correnti di giacenza senza che il debitore abbia provveduto al ritiro della Cartella Esattoriale, questa dovrà essere ritornata al Servizio di Esattoria entro i tre giorni lavorativi successivi.
3. Il Servizio Postale ritorna altresì l'avviso di ricevimento con l'indicazione della compiuta giacenza e del mancato ritiro da parte del debitore.

Art. 25

(Notifica a mani proprie del contribuente)

1. Qualora la Cartella Esattoriale sia ritornata all'Esattore per errata indicazione dell'indirizzo del contribuente

⁵ Così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 154 del 3 ottobre 2019.

⁶ Così come modificato dall'art. 24 della Legge n. 88 del 30 maggio 2019.

o altra motivazione, il Servizio di Esattoria procede alla notifica mediante consegna della Cartella Esattoriale a mani proprie del destinatario, ovunque lo si trovi all'interno del territorio della Repubblica⁷.

2. Nel caso in cui il debitore sia persona giuridica, la notifica va effettuata a mani proprie del Legale Rappresentante.

3. La notifica si intende avvenuta nel giorno di consegna della Cartella Esattoriale al debitore, il quale firmerà l'apposita relata di notifica redatta, datata e sottoscritta dal notificatore.

4. Qualora il debitore rifiuti di ricevere la copia, il notificatore ne dà atto nella relata, e la notifica si considera comunque fatta a mani proprie dello stesso.

Art. 26

(Irreperibilità del contribuente)⁸

1. Qualora la Cartella Esattoriale non sia stata consegnata a mani proprie del destinatario, il notificatore procede alla notifica ai sensi del successivo articolo 30, inserendola nei riepiloghi pubblicati ad valvas palatii. Il Servizio di Esattoria in questo caso, unicamente qualora trattasi di cartella unica delle tasse, farà precedere l'avvio dell'azione esecutiva della spedizione di un avviso di mora ai sensi del successivo articolo 44.

2. La notifica si intende avvenuta il giorno di pubblicazione presso il Tribunale del riepilogo contenente la Cartella Esattoriale.⁹

3. Qualora il debitore non abbia domicilio, residenza o dimora ovvero sede legale nel territorio della Repubblica, l'attività di riscossione avverrà secondo le modalità previste con apposito Decreto Delegato.

Art. 27

(Attività di notifica)

1. La Cartella Esattoriale è notificata dal Servizio di Esattoria a mezzo del proprio personale.

2. I soggetti di cui al precedente comma assumono le funzioni di Messo notificatore, così come disciplinato dal successivo Titolo IV.

3. Nell'espletamento delle attività di notifica il Servizio di Esattoria potrà avvalersi dell'ausilio del Corpo di Polizia Civile, del Corpo della Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e del Corpo Militare del Servizio di leva.

Art. 28

(Notifica a persona diversa dal contribuente)

1. Qualora il notificatore recatosi presso la residenza, il domicilio o la dimora del contribuente ne abbia rilevato l'assenza, lo stesso procede a notificare il Ruolo al parente più prossimo convivente o all'addetto della casa o al dipendente addetto alla sede dell'azienda, rinvenuti sul luogo della notifica, che si dichiara autorizzato a ricevere il documento e curarne la consegna.

2. Nei casi di notifica a mezzo Servizio Postale, il portalettere può consegnare la raccomandata alla persona rinvenuta sul luogo della notifica che si è dichiarata, sotto la propria responsabilità, uno dei soggetti di cui al precedente comma.

Art. 29

(Relata di notifica)

1. Il notificatore certifica l'eseguita notifica mediante relata da lui datata e sottoscritta, apposta in calce alla Cartella Esattoriale e al documento di ricevuta firmato dal debitore.

2. La relata indica la persona alla quale è stata consegnata la copia e le sue generalità, nonché il luogo della consegna. Nei casi di irreperibilità del debitore la relata riporta menzione delle ricerche, anche anagrafiche,

⁷ Così come modificato dall'art. 42 della Legge n. 179 del 13 dicembre 2005.

⁸ Così come modificato dall'art. 10 della Legge n. 137 del 31 ottobre 2018, III comma abrogato dall'art. 42 della Legge n. 179 del 13 dicembre 2005.

⁹ Così come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

fatte dal notificatore, i motivi dell'eventuale mancata consegna o della consegna a persona diversa dal debitore, nonché le notizie raccolte sulla sua assenza.

3. Quando la notifica avviene a mezzo del Servizio Postale le disposizioni di cui ai precedenti due commi vengono soddisfatte dal verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 23 o dal secondo comma dell'articolo 28.

Art. 30

(Notifica ad valvas palatii)

1. Il Servizio di Esattoria, ravvisata l'urgenza, è tenuto a procedere, in sostituzione della notifica della Cartella a mani proprie del contribuente, alla notifica dei Ruoli al debitore mediante pubblicazione ad *valvas palatii* presso il Tribunale per un periodo di trenta giorni. La notifica si intende assolta il primo giorno di pubblicazione presso il Tribunale e l'Esattore ne dà comunicazione sulla Cartella Esattoriale inviata a mezzo posta ordinaria al contribuente¹⁰.

2. Quando la notifica è effettuata ad *valvas palatii* il Servizio di Esattoria scrive la relata sull'originale dei libri dei Ruoli formati dagli Enti impositori.

3. La notifica *ad valvas* di cui al presente articolo si intende validamente eseguita con la pubblicazione in Tribunale dei riepiloghi delle cartelle esattoriali, salvo possibilità del contribuente di richiedere duplicati al Servizio di Esattoria, ai sensi dell'articolo 20¹¹.

Sezione IV

Pagamento della cartella esattoriale

Art. 31

(Termini del pagamento)

1. Il pagamento della Cartella Esattoriale deve essere effettuato entro e non oltre i termini in essa indicati.

2. Qualora il giorno di scadenza della Cartella Esattoriale o di una rata coincida con un giorno festivo, l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento è il primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza.

3. Ad ogni effetto il sabato, il 24 e il 31 dicembre sono considerati come giorno festivo.

4. Nel caso in cui il pagamento avvenga nei cinque giorni successivi alla data di scadenza della Cartella Esattoriale, non vengono applicati per tale periodo gli interessi di mora né i relativi diritti di cui al successivo articolo 45, purché il loro ammontare complessivo sia inferiore a Euro 25,00¹².

Art. 32

(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento delle somme iscritte a Ruolo deve essere effettuato secondo le modalità indicate sulla Cartella Esattoriale e presso gli sportelli degli Uffici postali e delle banche sammarinesi convenzionate con il Servizio di Esattoria.

2. Fuori dal territorio nazionale il pagamento può essere fatto mediante bonifico o altro servizio bancario, nelle modalità indicate dal Servizio di Esattoria nella Cartella Esattoriale.

Art. 32 bis¹³

(Datio in solutum)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, il debitore può far pervenire al Servizio di Esattoria una istanza motivata per il pagamento delle somme iscritte a Ruolo, in tutto o in parte, mediante cessione di beni di

¹⁰ Così come modificato dall'art. 3 comma 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

¹¹ Così come modificato dall'art. 3 comma 4 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

¹² Così come modificato dall'art. 3 della Legge n. 174 del 17 dicembre 2004.

¹³ Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12

proprietà anche di terzi. L'istanza, per poter essere esaminata dal Servizio di Esattoria, deve risultare conforme ai requisiti di seguito elencati:

- a) pervenire in forma scritta, completa di sottoscrizione del debitore e dell'eventuale terzo proprietario;
 - b) risultare completa dei seguenti elementi:
 - 1) indicazione della motivazione da cui deriva la difficoltà di pagamento in denaro ed indicazione del valore dei beni offerti in pagamento;
 - 2) descrizione dei beni, comprensiva di supporti fotografici e certificazioni di valore già disponibili, di proprietà, di libera e piena disponibilità ed autenticità, laddove richiesto dalla natura dei beni stessi;
 - c) avere ad oggetto esclusivamente uno o più tra questi beni:
 - 1) beni immobili ubicati in territorio sammarinese;
 - 2) opere d'arte;
 - 3) strumenti finanziari;
 - 4) oggetti di antiquariato, numismatica e filatelia di pregio storico-culturale;
 - 5) preziosi come definiti dall'articolo 4 dell'Allegato Tecnico alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche;
 - 5 bis) veicoli a motore;
 - 5 ter) aeromobili e/o imbarcazioni;
 - d) avere ad oggetto beni non già pignorati dal Servizio Esattoria salvo che l'istanza abbia ad oggetto anche ulteriori diritti immobiliari che accrescano il valore e l'utilità di quelli già pignorati;
 - e) riportare l'autorizzazione all'ispezione sui beni offerti, sia in loco sia mediante il loro asporto, ai fini e per il tempo occorrente ad effettuare la stima;
 - f) essere finalizzata al pagamento in natura di un debito esattoriale per un valore complessivo almeno pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
2. Verificata la conformità dell'istanza pervenuta ai requisiti di cui al comma 1, il Servizio di Esattoria avvia l'istruttoria che si articola nelle due fasi susseguenti:
- a) stima, per l'accertamento del valore dei beni offerti basato su criteri prudenziali in relazione al presunto valore di pronto realizzo;
 - b) verifica dell'interesse pubblico sotteso all'acquisizione, per l'accertamento della disponibilità dell'Ecc.ma Camera o di altro Ente Impositore all'acquisto in pagamento dei beni offerti, al valore come sopra stimato.
3. La stima dei beni mobili offerti in pagamento viene eseguita dall'Ufficiale della Riscossione con l'eventuale ausilio di un perito. La stima dei beni immobili offerti in pagamento viene eseguita dall'Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia. Le eventuali spese per la stima dei beni sono a carico del debitore, al quale dovrà essere comunicato il relativo ammontare prima di procedere con l'incombente.
4. Il verbale di stima dei beni offerti deve essere redatto dal Servizio di Esattoria, allegando la perizia dell'esperto indipendente ove presente o la stima dell'Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia, e trasmesso al debitore offerente, entro trenta giorni decorrenti dalla data di avvio dell'istruttoria.
5. Entro i quindici giorni successivi alla ricezione del verbale, il debitore offerente può comunicare al Servizio di Esattoria la revoca dell'offerta, ritenendo la stima ricevuta non congrua rispetto alle proprie aspettative, salvo l'obbligo di far fronte comunque alle spese di stima. In caso di mancato pagamento, il Servizio di Esattoria può trattenere tali spese dalle somme incassate dall'attività esecutiva. Decorso tale termine l'offerta si ritiene definitiva.
6. L'offerta definitiva viene trasmessa al Congresso di Stato che entro i sessanta giorni successivi comunica al Servizio di Esattoria, mediante adozione di motivata delibera, la sussistenza o meno dell'interesse pubblico all'acquisizione al valore di stima dei beni offerti in pagamento, previo confronto tra gli Enti Impositori e salvo regolazione interna tra i medesimi, laddove interessati all'acquisizione ma non direttamente titolari dei crediti iscritti a Ruolo. Nel caso in cui il Congresso di Stato manifesti l'interesse all'acquisizione, il Servizio di Esattoria procede al perfezionamento della *datio in solutum* con l'eventuale ausilio dei competenti uffici dell'Amministrazione.
7. Per l'eventuale maggior valore dei beni ricevuti in pagamento, l'Ecc.ma Camera riconosce al debitore o al terzo cedente un credito d'imposta, usufruibile esclusivamente da parte del medesimo beneficiario per il pagamento dell'imposta generale sui redditi e dell'imposta sulle merci importate fino al suo completo utilizzo.

Art. 33
(Quietanza di pagamento)

1. Per ogni pagamento di somme iscritte a Ruolo il Servizio di Esattoria deve rilasciare quietanza al contribuente.
2. Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del Servizio di Esattoria, espressamente autorizzati dalla Direzione.
3. Il Servizio di Esattoria può delegare i soggetti di cui al precedente articolo 32 al rilascio della quietanza.

Art. 34
(Richieste di dilazioni di pagamento¹⁴)

1. Tutti i debitori iscritti a Ruolo per i quali sussistono le condizioni di cui al presente articolo hanno la facoltà di presentare istanza di dilazione del pagamento degli importi da loro dovuti al Servizio di Esattoria.
2. La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad € 2.000,00 (duemila/00). L'ammontare della rata mensile deve avere un importo minimo di €100,00 (cento/00) e la durata della dilazione non può comunque superare i centoventi mesi complessivi. La misura dei tributi per i quali è ammessa la possibilità di richiedere la dilazione, nonché l'ammontare minimo della rata mensile, possono essere modificati con decreto delegato.
3. Il riconoscimento del beneficio della dilazione di pagamento è subordinato alla presentazione di una delle garanzie previste all'articolo 6 del Decreto 24 marzo 2004 n. 39, purché valutate come idonee dall'Esattore.
4. La definizione del piano di rientro e la misura dell'interesse sono quelli disciplinati dagli articoli 4, e 7 del Decreto n.39/2004.
5. La scadenza delle rate è stabilita in un giorno fisso di ogni mese fatto salvo quanto previsto all'articolo 31. Se festivo, il pagamento deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.
6. La decadenza della dilazione di pagamento accordata, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 8 del Decreto n. 39/2004, avviene nel caso di mancato pagamento di almeno tre rate. Qualora la dilazione sia scaduta, la decadenza avviene con il mancato pagamento anche di una sola rata, decorsi novanta giorni dalla scadenza del piano di rientro. La decadenza, dà luogo al prosieguo delle attività di riscossione da parte del servizio di Esattoria attraverso l'Escussione immediata della fideiussione o la rivalsa sulla garanzia prestata. Nei casi in cui la garanzia sia l'ipoteca sui beni immobili, la rivalsa si attiva attraverso il pignoramento immobiliare sugli stessi beni, dopo avere valutato, tenuto conto dell'entità del debito e delle informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del debitore, il recupero del debito residuo attivando diverse procedure esecutive. Ad esclusione degli immobili aventi classe A1, le procedure di cui alla Sezione IV della presente legge non trovano applicazione qualora il pignoramento immobiliare riguardi la residenza del nucleo familiare del debitore, verificata la mancanza di altro immobile di proprietà da adibire a residenza in capo al debitore stesso o a uno degli altri componenti del nucleo familiare. A tal fine l'Esattore è autorizzato a richiedere lo stato di famiglia del debitore e a verificare la situazione patrimoniale dei componenti dello stesso. L'iscrizione ipotecaria e l'eventuale pignoramento immobiliare vengono mantenuti fino alla riscossione dell'intero ammontare del debito dilazionato. L'applicazione delle predette disposizioni può essere declinata con apposita circolare del Servizio Esattoria, in accordo con il Dipartimento Finanze e Bilancio.
7. L'istanza di dilazione non sospende l'azione esecutiva, che si interrompe solamente con la sottoscrizione dell'accordo di dilazione e limitatamente ai debiti oggetto dello stesso. Le spese relative all'esecuzione in corso sono da porre a carico del debitore.

Art.34-bis
(Promesse di pagamento)¹⁵

1. I debitori iscritti a Ruolo per i quali non sussistono le condizioni per accedere ai benefici della dilazione garantita di cui al precedente articolo 34, possono sottoscrivere presso il Servizio di Esattoria una promessa di pagamento rateizzata, non garantita.

¹⁴ Così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 132 del 15 settembre 2023 e, precedentemente, dall'art. 9 della Legge n. 94 del 24 giugno 2022 e dall'art. 42 della Legge n. 179 del 13 dicembre 2005.

¹⁵ Così come introdotto dall'art. 5 della Legge n. 132 del 15 settembre 2023.

2. La promessa di pagamento sospende le azioni esecutive nei confronti del debitore promittente perdurante il suo regolare adempimento, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 1, commi 2 e 3 della Legge n. 44/2007 e successive modifiche.
3. La regolarità del piano di rientro oggetto di promessa di pagamento, al pari della dilazione di cui all'articolo 34, esclude la punibilità del debitore prevista dall'art. 98 bis
4. I benefici del presente articolo decadono col mancato pagamento di tre rate.
5. La periodicità delle rate del piano di rientro oggetto della promessa di pagamento è mensile e la sua durata non può superare i ventiquattro mesi.
6. La prima rata dovrà essere pagata all'atto di sottoscrizione della promessa di pagamento.
7. Ulteriori richieste di promesse di pagamento a fronte di nuove cartelle esattoriali possono essere presentate a condizione che quelle in essere non abbiano rate insolute.

Art. 35

(Imputazione dei pagamenti)

1. Il Servizio di Esattoria può rifiutare pagamenti parziali o pagamenti in acconto per entrate iscritte a Ruolo non ancora scadute.
2. Se il contribuente è debitore per rate per le quali è decorso il termine di pagamento, l'imputazione del versamento alle rate non scadute può avvenire solo nella misura dell'eccedenza sull'ammontare delle prime.

Sezione V

Ricorso avverso al ruolo

Art. 36

(Presupposti per la presentazione del ricorso)

1. Il ricorso avverso l'iscrizione a Ruolo non sospende le attività di riscossione poste in essere dall'Esattore.
2. Il contribuente può presentare ricorso avverso al Ruolo soltanto nei casi in cui:
 - rilevi una violazione delle norme che regolano la formazione dei Ruoli;
 - rilevi una violazione delle norme che stabiliscono i termini per l'iscrizione a Ruolo;
 - rilevi l'irregolarità delle somme iscritte a Ruolo.

Art. 37

(Tempi e modalità della presentazione del ricorso)

1. Il ricorso contro il Ruolo formato dall'Ufficio impositore deve essere presentato a detto Ufficio, secondo le modalità riportate sulla Cartella Esattoriale, entro quindici giorni dalla data di notifica.

Art. 38

(Decisione sul ricorso)

1. L'Ufficio impositore si deve pronunciare sul ricorso entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. In caso di accoglimento del ricorso l'Ente impositore provvede al rimborso delle eventuali somme già versate, per le quali il contribuente ricorre e il discarico del Servizio di Esattoria dal prosieguo delle attività di riscossione.
2. Qualora l'Ufficio impositore non accolga il ricorso il contribuente può ricorrere presso la Sezione Giurisdizionale Amministrativa del Tribunale Unico attivando la procedura prevista dal Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 in materia di giurisdizione amministrativa nelle parti compatibili e non in contrasto con la presente legge.

Art. 39

(Mancata pronuncia dell'Ufficio impositore in merito al ricorso)

1. Qualora l'Ufficio impositore non si pronunci entro i termini di cui al primo comma del precedente articolo, il contribuente ha facoltà di ricorrere presso la Sezione Giurisdizionale Amministrativa del Tribunale Unico avvalendosi del disposto del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Sezione VI Concorso creditori

Art. 40

(Procedure concorsuali e affini e di liquidazione volontaria)¹⁶

1. Se nei confronti del debitore è stato emesso un decreto di apertura di procedure concorsuali e affini, il Servizio di Esattoria deve chiedere, sulla base del Ruolo, l'ammissione al passivo della procedura e curarne tutti gli atti conseguenti.
2. Nei casi di liquidazione volontaria il Servizio di Esattoria deve espletare le formalità previste in materia di opposizione al progetto dello stato attivo e passivo della società, redatto dal liquidatore.
3. L'iscrizione nei Ruoli esecutivi è equipollente alla iscrizione del privilegio indicata negli articoli 48 e 55 della Legge 16 marzo 1854.

Art. 41

(Notifica dei decreti del Tribunale al Servizio di Esattoria)

1. Ogni decreto del Tribunale Unico in merito ad aperture, sospensioni, chiusure o modifiche di procedure concorsuali e affini e liquidazioni volontarie poste in essere nel territorio deve essere tempestivamente notificato a mani proprie dell'Esattore.

TITOLO III

La riscossione coattiva nell'ambito del servizio di esattoria

Sezione I

Inadempienza del contribuente

Art. 42

(Interessi di mora)

1. Sulla vera sorte dei debiti iscritti a Ruolo che non costituiscono interessi, sanzioni o per le quali la vera sorte del debito non sia essa stessa interesse di mora o sanzione si applica, a partire dalla data della scadenza della vera sorte, un'indennità di mora pari, ove non diversamente stabilito, al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 14, sulle somme iscritte a Ruolo che non costituiscono interessi, sanzioni o per le quali la vera sorte del debito non sia essa stessa interesse di mora o sanzione si applica, a partire dalla data della scadenza della Cartella Esattoriale e fino alla data del completo pagamento di quanto dovuto, un'indennità di mora pari, per ogni semestre solare a partire dal 1° luglio 2024, al maggiore tra il tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali e la media del tasso Euribor a dodici mesi rilevata nel semestre precedente e maggiorata di tre punti percentuali. Il valore dell'indennità di mora e le sue variazioni sono rese note ai contribuenti almeno tramite la pubblicazione sul sito internet del Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.¹⁷
2. Nei casi previsti dal precedente articolo 22 terzo comma, l'applicazione degli interessi di mora decorre a partire dal giorno successivo al termine previsto per il pagamento.

¹⁶ Così come modificato dall'art. 42 della Legge n. 179 del 13 dicembre 2005.

¹⁷ Comma modificato dall'articolo 5 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12

3. Gli interessi di mora spettano all'Ufficio impositore destinatario delle somme alle quali i Ruoli si riferiscono.

Art. 43

(Sanzioni Amministrative)

1. Per il mancato pagamento dei tributi iscritti a Ruolo entro la scadenza prevista si applicano le pene pecuniarie stabilite nel Titolo V della presente legge.

2. La misura delle pene pecuniarie per il mancato pagamento può essere modificata con decreto reggenziale.

Art. 44¹⁸

(Avviso di mora)

1. Nel caso in cui la notifica del Ruolo relativo alla cartella unica delle tasse sia avvenuta con le modalità previste dall'articolo 30, il Servizio di Esattoria, una volta decorsi i termini previsti per la scadenza del pagamento del Ruolo, deve far precedere l'avvio dell'azione esecutiva dalla spedizione di un avviso di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 45

(Pagamento effettuato decorsa la scadenza della Cartella Esattoriale)

1. Decorsa la scadenza prevista dalla Cartella Esattoriale i pagamenti di somme iscritte a Ruolo possono essere effettuati solamente presso gli sportelli del Servizio di Esattoria.

2. Il contribuente è tenuto a corrispondere al Servizio di Esattoria l'importo di 5,00 euro, quale diritto di mora in misura fissa, per ogni Ruolo non pagato entro la scadenza.

3. La misura dei diritti di mora può essere modificata con decreto reggenziale.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, sono ammessi pagamenti delle somme dovute anche presso gli uffici cassa degli Uffici Impositori nei casi eccezionali in cui il contribuente si trovi a dover definire la propria posizione debitoria complessiva nei confronti dell'Ufficio medesimo. Il debitore non è comunque liberato dalle proprie obbligazioni derivanti dall'iscrizione a ruolo fino all'integrale pagamento delle spese di esecuzione previste dal successivo articolo 46 e dei diritti di cui al terzo comma del presente articolo¹⁹.

Sezione II

Azione esecutiva

Art. 46

(Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva dei crediti iscritti a Ruolo, degli interessi di mora, delle sanzioni amministrative e di ogni ulteriore sanzione accessoria, il Servizio di Esattoria procede secondo le disposizioni della presente legge e a mezzo del proprio personale, opportunamente delegato.

2. Il Servizio di Esattoria potrà avvalersi, per l'espletamento dell'attività di cui al precedente comma, anche dell'ausilio del Corpo di Polizia Civile, del Corpo della Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e del Corpo Militare del Servizio di leva.

3. Le spese che il Servizio di Esattoria sostiene nel corso dell'esecuzione forzata sono a carico del debitore, ma possono essere anticipate dal Servizio di Esattoria.

4. Qualora in sede di pignoramento il debitore non risulti reperibile sul luogo dell'esecuzione, la riscossione coattiva ha comunque luogo anche in assenza di quest'ultimo. L'Ufficiale della riscossione è comunque tenuto, prima di procedere coattivamente, ad effettuare almeno due tentativi di reperimento del debitore presso il luogo dell'esecuzione, in giorni o in orari differenti. Dell'irreperibilità del debitore l'Ufficiale della riscossione deve dare segnalazione nel verbale di esecuzione.

¹⁸ Così come modificato dall'art. 11 comma 2 della Legge n. 104 del 8 agosto 2018.

¹⁹ Così come modificato dall'art. 4 della Legge n. 174 del 17 dicembre 2004.

Art. 47²⁰
(Avvio dell'azione esecutiva)

1. Il Servizio di Esattoria procede alla riscossione coattiva quando è inutilmente decorso il termine di quindici giorni dall'ultimo giorno utile per il pagamento del Ruolo, fatte salve le disposizioni relative alla dilazione del pagamento.
2. Il procedimento esecutivo posto in essere dal Servizio di Esattoria può essere avviato anche al fine del recupero di tributi iscritti in differenti Ruoli con scadenze diverse.
3. Nell'ambito di un medesimo procedimento esecutivo l'Esattore può porre in essere anche più azioni di recupero coattivo delle somme iscritte a Ruolo.

Art. 47-bis²¹
(Azioni urgenti di tutela del credito esattoriale)

1. Il Servizio Esattoria può attivare azioni cautelari, tra le quali il sequestro e la diffida ad alienare, volte a tutelare la riscossione del credito, anche per ruoli per i quali non sia ancora stata elaborata oppure notificata la cartella esattoriale e per cartelle esattoriali non ancora scadute ed esecutive.
2. A tal fine il Servizio Esattoria tiene conto anche dei seguenti elementi:
 - a) vi sia rischio di chiusura improvvisa di attività con dismissione dei beni e dell'attivo dell'impresa;
 - b) vi sia irreperibilità del contribuente;
 - c) vi sia pericolo di sottrazione o di cessione, a qualunque titolo, di beni mobili, mobili registrati o immobili di proprietà del contribuente;
 - d) vi siano ordinativi di pagamento disposti dal Settore Pubblico Allargato;
 - e) siano state ricevute segnalazioni da parte dell'Ente o Ufficio impositore.

Art. 48
(Raccolta d'informazioni)

1. In osservanza a quanto disposto dall'articolo 5, il rilascio di informazioni, estratti, certificazioni e ogni altra documentazione riportante la situazione economico - patrimoniale del debitore al Servizio di Esattoria, è effettuato in esenzione da ogni diritto o tributo.
2. I conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente, all'Esattore l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni dallo stesso indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a favore dei quali risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. Il Servizio di Esattoria accede alle informazioni detenute, sul conto del debitore e dei suoi coobbligati, dal gestore delle funzioni di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, nonché, quale tenutario del registro dei trust, ai sensi del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 e successive modifiche e del relativo registro dei titolari effettivi, ai sensi dell'articolo 23-quater della Legge n.92/2008.
4. Il debitore, su istanza del Servizio di Esattoria, è tenuto a fornire la documentazione prevista dall'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e dall'articolo 34 della presente legge.²²

Art. 48-bis
(Visure eseguite per conto di terzi creditori)²³

1. Nei casi in cui la raccolta di informazioni di cui all'articolo 48 sia eseguita dal Servizio di Esattoria su richiesta e nell'interesse di creditori diversi dagli Uffici ed Enti Impositori, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17-bis della Legge 17 giugno 1994 n.55:
 - a) la ricerca è circoscritta ai soli beni elencati al comma 2 del citato articolo 17-bis;
 - b) il documento rilasciato dal Servizio di Esattoria è riepilogativo dei dati forniti dai competenti uffici.

²⁰ Così come modificato dall'art. 10 della Legge n. 137 del 31 ottobre 2018 con abrogazione dell'ultimo comma.

²¹ articolo introdotto dall'articolo 6 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12

²² articolo modificato dall'articolo 7 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

²³ articolo introdotto dal comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12

Art. 49

(Rinuncia all'esecuzione)

1. Qualora a seguito delle verifiche sulla situazione economico - patrimoniale del debitore risulti che l'esecuzione non sia effettuabile in nessuna delle forme indicate dalla presente legge, a causa dell'inesistenza di somme di denaro o beni espropriabili nel territorio della Repubblica, il Servizio di Esattoria provvede all'emissione di un provvedimento di discarico che lo esonera dal prosieguo dell'esecuzione.
2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nel caso in cui l'attivazione di un procedimento di espropriazione risulti più oneroso del valore del credito da recuperare.
3. A fronte del provvedimento di discarico il contribuente rimane comunque debitore nei confronti dell'Ufficio impositore che ha la possibilità di procedere ad una nuova iscrizione del proprio credito a Ruolo.

Art. 50

(Surroga del Servizio di Esattoria in procedimenti esecutivi già iniziati)

1. Qualora sui debiti del contribuente sia già iniziato un procedimento di espropriazione, il Servizio di Esattoria può dichiarare al Giudice Competente di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente e al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notifica il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al Servizio di Esattoria l'importo del suo credito, l'Esattore resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente Titolo.
3. Il Servizio di Esattoria può esercitare il diritto di surroga fino al momento di assegnazione o aggiudicazione dei beni al creditore.
4. Il Servizio di Esattoria è tenuto a rimborsare il creditore procedente di tutte le spese di esecuzione da questi già sostenute nel corso del procedimento oggetto della surroga.

Art. 51

(Notifica del verbale di esecuzione)

1. Del processo di esecuzione forzata il Servizio di Esattoria redige apposito verbale avvertendo del termine a riluere previsto dal successivo articolo 68, sottoscritto in calce anche dalle eventuali persone presenti al procedimento.
2. Il verbale di esecuzione è notificato al debitore, o ad un suo rappresentante che assiste all'esecuzione, nelle modalità previste dalla presente legge.

Art. 52

(Estinzione del procedimento per pagamento del debito)

1. Il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore all'assegnazione delle somme ricavate all'Ufficio impositore, paga al Servizio di Esattoria la somma indicata nel Ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.

Sezione III

Mezzi dell'esecuzione reale

Art. 53

(Graduazione dei procedimenti di esecuzione)

1. Il pignoramento, ove non vi è pregiudizio per l'Ufficio impositore, deve essere eseguito preferibilmente sui beni indicati dal debitore, purché risultino al contempo nell'immediata disponibilità del debitore o suoi coobbligati, di pronto realizzo, di certo valore, di facile asporto se mobili. In ogni caso, il Servizio di Esattoria deve preferire il pignoramento di crediti, di oggetti preziosi e di titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.

2. Il pignoramento di crediti vantati dal creditore nei confronti di soggetti terzi deve essere effettuato secondo le disposizioni della presente Sezione²⁴.
3. L'esecuzione forzata deve avvenire in primo luogo sui beni del debitore e dei coobbligati e soltanto qualora il credito non sia stato interamente soddisfatto, sui beni in comproprietà con soggetti terzi.²⁵

Art. 54
(Pignoramento mobiliare)

1. Il personale del Servizio di Esattoria può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, può ricercarli altresì sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro, potendo richiedere l'assistenza della forza pubblica qualora ciò si renda necessario per eseguire accessi o ispezioni reali o personali.
2. Il Servizio di Esattoria custodisce presso i propri locali il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento, mentre può affidare gli altri beni mobili espropriati ad un custode.
- 2 bis. Il pignoramento di beni mobili, allorquando trattasi di beni fungibili, può essere effettuato dal Servizio di Esattoria senza l'identificazione esatta dei beni pignorati, ma con la descrizione della natura di tali beni e l'indicazione del valore degli stessi stimato dall'Ufficiale della Riscossione e comunicato al debitore, con l'eventuale ausilio di un perito, dando menzione nel verbale di pignoramento della rotatività di tali beni.
- 2 ter. In tal caso, il debitore può disporre dei beni pignorati, a condizione di sostituirli con beni della stessa natura aventi un valore non inferiore a quello dei beni impiegati. Il custode nominato dal Servizio di Esattoria si assume la responsabilità di garantire la disponibilità costante di beni mobili di quella stessa natura, aventi complessivamente un valore almeno pari a quello indicato nel verbale di pignoramento; il custode, di tutti i movimenti e del valore dei beni vincolati al pignoramento, tiene nota in apposito registro.
- 2 quater. È facoltà del Servizio di Esattoria effettuare in qualsiasi momento un controllo dei beni oggetto di pignoramento.²⁶

Art. 55
(Pignoramento immobiliare)

1. Il pignoramento dell'immobile o degli immobili di proprietà del debitore può avvenire quando il pignoramento mobiliare non abbia consentito l'espropriazione di beni o crediti per un valore sufficiente a coprire il debito per il quale si procede.

Art. 56
(Valore del pignoramento)

1. Il valore dei beni oggetto di pignoramento viene determinato attraverso la stima effettuata dall'Ufficiale della riscossione, con l'eventuale ausilio di un perito; detto valore viene indicato dall'Ufficiale nel verbale di esecuzione.
2. In tutti i procedimenti esecutivi il Servizio di Esattoria può espropriare beni e crediti di qualunque natura, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 58. L'ammontare degli interessi applicabili al debitore moroso non può comunque essere superiore al doppio degli importi iscritti a ruolo per il quale si procede coattivamente²⁷.
3. Una volta conclusa l'azione esecutiva e ricavate le somme necessarie alla soddisfazione del credito per il quale si procede, il Servizio di Esattoria invita il debitore a ritirare i beni in eccesso ed invenduti, e le eventuali eccedenze di denaro risultanti dalla vendita di quanto pignorato.
4. Se la particolare natura del bene non permette all'Ufficiale della riscossione di stimarne il valore all'atto del pignoramento, la stima può essere effettuata dal Servizio di Esattoria in un momento successivo e il relativo verbale deve essere notificato al debitore entro trenta giorni dalla data della stima, rimanendo in ogni caso

²⁴ comma emendato dal Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 139

²⁵ così modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto delegato 24 gennaio 2024 n. 12

²⁶ commi introdotti dall'articolo 8, comma 2, del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

²⁷ Così come modificato dall'art. 6 della Legge n. 174 del 17 dicembre 2004.

impregiudicata l'efficacia e la validità del pignoramento eseguito. La stima effettuata successivamente, quando notificata nel termine di cui sopra, costituisce parte integrante del verbale di esecuzione.²⁸

5. Qualora l'oggetto di pignoramento sia un bene immobile, la stima è effettuata sulla base di una perizia dell'Ufficio Tecnico del Catasto che sarà allegata al verbale di stima. Entro novanta giorni decorrenti dalla data del pignoramento immobiliare, il Servizio Esattoria notifica il verbale di stima al debitore.²⁹

Art. 57

(Nomina e obblighi del custode)

1. L'Esattore può nominare custode dei beni pignorati anche lo stesso debitore o persona diversa.
2. Il custode ha l'obbligo della conservazione e della classificazione dei beni a lui affidati e di renderli immediatamente disponibili al Servizio di Esattoria nel momento in cui ne fa richiesta.
3. Il custode negligente o infedele risponde in sede civile dei danni cagionati e qualora sottragga, sopprima, disperda, distrugga o deteriori i beni pignorati, incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla legge.

Art. 58

(Beni impignorabili)

1. Oltre ai beni indicati all'articolo 17 della Legge 17 giugno 1994 n.55 sono assolutamente impignorabili dal Servizio di Esattoria:

- le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- l'anello nuziale;
- gli apparecchi per il riscaldamento e l'illuminazione, il frigorifero, i fornelli della cucina, le stoviglie, gli utensili di casa e di cucina strettamente necessari al debitore ed alle persone di famiglia con lui conviventi.

Art. 59

(Pignoramento di beni presso terzi)³⁰

1. Qualora il debitore dichiari per iscritto agli Ufficiali della Riscossione nel verbale di pignoramento che un terzo sia detentore di beni di sua proprietà o dei suoi coobbligati, o qualora il terzo dichiari per iscritto agli Ufficiali della Riscossione di essere detentore di beni di proprietà del debitore o dei suoi coobbligati, gli ufficiali della Riscossione provvedono a redigere apposito verbale di esecuzione disponendo che la consegna dei beni avvenga da parte del terzo.
2. Il verbale, qualora contenga la dichiarazione del terzo di cui al comma 1, deve essere dallo stesso sottoscritto.

Art. 60

(Pignoramento di fitti, pigioni e altri crediti verso terzi)³¹

1. Qualora il terzo, ai sensi dell'articolo 59, risulti debitore nei confronti del contribuente iscritto a ruolo o dei suoi coobbligati per fitti o pigioni, gli Ufficiali della Riscossione del Servizio di Esattoria dispongono che l'inquilino o l'affittuario corrispondano direttamente all'Esattore i fitti e le pigioni dovuti, alle rispettive scadenze, fino alla concorrenza del credito per il quale si procede. All'atto di ogni versamento l'affittuario o l'inquilino è liberato dal proprio debito, nella misura del pagamento effettuato.
2. La disposizione di cui al comma 1 può essere adottata anche nei confronti del terzo verso il quale il contribuente o i suoi coobbligati sono creditori per somme di denaro diverse da fitti o pigioni. Il terzo è tenuto al pagamento, al Servizio di Esattoria, del debito dovuto al creditore nel rispetto delle scadenze previste, fino alla concorrenza delle somme per le quali si procede. Se il credito è a vista, il terzo è tenuto al pagamento delle somme dovute al Servizio di Esattoria, entro dieci giorni dal ricevimento della disposizione di cui al comma 1.

²⁸ così come modificato dall'articolo 8, comma 3, del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

²⁹ Così come modificato dall'art. 58 della Legge n. 147 del 21 dicembre 2017.

³⁰ così modificato dall'articolo 8, comma 4, del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12

³¹ così modificato dall'articolo 8, comma 5, del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12

3. Nel caso in cui il terzo non provveda al pagamento entro il termine previsto al comma 2, gli Ufficiali della Riscossione possono agire esecutivamente contro di esso.

4. Anche i crediti vantati dal debitore nei confronti dell'Amministrazione sono ugualmente pignorabili. Su iniziativa e richiesta del Servizio di Esattoria, l'ufficio dell'Amministrazione competente provvederà alla compensazione del credito con il debito esattoriale.

Art. 61

(Pignoramento di stipendio o pensione)³²

1. Gli Ufficiali della Riscossione hanno facoltà di pignorare lo stipendio o il salario del contribuente iscritto a ruolo, a fronte di un rapporto di lavoro subordinato.

2. In questo caso, a seguito del pignoramento, la cui notifica al debitore, per debiti non superiori ad euro 3.000,00 (tremila/00), può avvenire anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il Servizio di Esattoria ordina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata anche per mezzo dei Messi Notificatori, al terzo datore di lavoro, di corrispondere un quinto di ciascuna mensilità, al netto delle ritenute e degli eventuali assegni familiari, direttamente al Servizio Esattoria fino alla concorrenza del credito per il quale si procede, comprensivo di interessi, sanzioni e spese.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle pensioni erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e alle pensioni e alle indennità spettanti previste dalla Legge 8 marzo 1927 n.7 nella misura della quota disponibile e nel rispetto dei limiti di pignorabilità previsti dall'articolo 11 della Legge 27 agosto 2021 n.154. In tali casi, il verbale di pignoramento pensione, dopo essere stato notificato al debitore, deve essere inviato all'ente erogatore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata anche per mezzo dei Messi Notificatori.

Art. 62

(Pignoramento di beni in comune con altri soggetti non coobbligati con il debitore)

1. Il Servizio di Esattoria può procedere al pignoramento di beni indivisi secondo le modalità previste dalla presente sezione anche quando non tutti i comproprietari siano obbligati verso il debitore.

2. L'Esattore deve procedere a notificare, a tutti i comproprietari del bene oggetto di pignoramento, un avviso con il quale comunica che procederà all'espropriazione del bene entro trenta giorni dalla data della notifica, qualora non venga liquidata al Servizio di Esattoria la quota di proprietà del debitore. Nell'avviso è altresì comunicato il divieto di lasciare separare al debitore la sua parte delle cose comuni, senza ordine del Giudice³³.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Giudice, su istanza del Servizio di Esattoria o dei comproprietari, provvede, in relazione al caso, alla separazione o divisione della quota in natura. Qualora ciò non sia possibile, il Giudice può ordinare la vendita del bene indiviso e la successiva distribuzione del ricavato fra i comproprietari nella misura della quota posseduta da ciascuno. La parte spettante al debitore viene assegnata al Servizio di Esattoria, che procede a norma delle disposizioni della presente legge.

Art. 63

(Astensione dal pignoramento)

1. Il Servizio di Esattoria deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore e dai suoi coobbligati, in virtù di un titolo avente data anteriore all'avvio della procedura esecutiva. Tale dimostrazione deve essere offerta mediante esibizione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata registrata, ovvero di sentenza passata in giudicato.

Art. 64

(Pignoramento dei veicoli a motore, delle imbarcazioni e navi e degli aeromobili)³⁴

1. Qualora dalla raccolta di informazioni fornite dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti o l'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione risultasse la proprietà, da parte del debitore e

³² così modificato dall'articolo 8, comma 6, del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

³³ così modificato dall'articolo 22, comma 1, del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

³⁴ così modificato dall'articolo 9 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

suoi coobbligati, di veicoli a motore o aeromobili, navi o imbarcazioni, il Servizio di Esattoria, in sede di riscossione coattiva dei crediti iscritti a Ruolo dispone il pignoramento dei beni mobili registrati, e richiede, a semplice richiesta scritta agli Uffici competenti, l'iscrizione di quanto disposto.

2. L'iscrizione della disposizione di pignoramento di cui al comma 1 si esegue nel Registro Immatricolazione Veicoli a cura dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti o nel Registro Navale o nel Registro Aeronautico a cura dell'Autorità per l'Aviazione Civile, della Navigazione Marittima e dell'Omologazione, da effettuarsi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di richiesta da parte del Servizio di Esattoria e comunque in via prioritaria rispetto ad atti eseguiti dal debitore, da suoi coobbligati o da altri creditori sui medesimi beni mobili registrati, seppure già comunicati ai fini di iscrizione, ma non ancora iscritti. Il Servizio di Esattoria notifica il provvedimento al debitore entro quindici giorni dall'avvenuta iscrizione e ne dà tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine al fine della effettiva esecuzione della disposizione di pignoramento, del conferimento della custodia del bene pignorato e dell'eventuale ritiro della carta di circolazione e dei diversi documenti di legittimazione a questa equipollenti, per la loro consegna in custodia al Servizio di Esattoria. La notifica al debitore può avvenire anche con raccomandata a/r.

3. Il bene mobile registrato sottoposto a pignoramento amministrativo non può circolare né essere oggetto di vendita o demolizione.

4. *soppresso.*

5. *soppresso.*

6. In deroga a quanto disposto al comma precedente, il bene mobile registrato sottoposto a pignoramento può circolare esclusivamente nel caso in cui sia comprovata l'essenzialità del mezzo per necessità di lavoro o di salute, anche legate all'accompagnamento di persone con disabilità, e a seguito del conferimento della custodia del bene pignorato da parte dell'Esattore al debitore.

7. *soppresso.*³⁵

Art. 64-bis

*(Vincolo a non procedere alla vendita di beni mobili registrati)*³⁶

1. Il Servizio di Esattoria, a tutela del credito esattoriale, in deroga alle disposizioni della Legge 25 novembre 1997 n. 136 e successive modifiche, può attivare la procedura cautelare volta all'iscrizione di un vincolo a non procedere alla vendita dei beni mobili registrati di proprietà del debitore.

2. Il vincolo non impedisce la circolazione stradale, bensì la vendita dei beni mobili registrati.

3. Il vincolo è iscritto per debiti non inferiori ad euro 1.000,00 (mille/00) e può essere effettuato dal Servizio Esattoria anche massivamente, ossia contemporaneamente per una pluralità di debitori, ognuno per i beni mobili registrati di cui risulta essere proprietario.

4. Il vincolo può essere iscritto, a semplice richiesta scritta rivolta agli Uffici competenti da parte del Servizio di Esattoria, su tutti i beni mobili registrati di proprietà del debitore.

5. Dell'iscrizione del vincolo viene data comunicazione al debitore.

Art. 65

(Ipoteca legale su beni immobili di proprietà del debitore)

1. Il Servizio di Esattoria può, in via preliminare al pignoramento immobiliare ovvero in via cautelativa in tutti i casi di mancato pagamento dei Ruoli e per debiti di importo complessivo non inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00), iscrivere ipoteca legale in favore della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sull'immobile o sugli immobili del debitore, in osservanza alle disposizioni della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche.

2. Dell'avvenuta iscrizione di ipoteca legale sui beni immobili e della facoltà di poterli liberare solo con il pagamento del debito, il Servizio di Esattoria dà comunicazione al debitore.

3. L'ipoteca è iscritta per un importo pari al 130 per cento del debito esattoriale.³⁷

³⁵ articolo emendato dal Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 139.

³⁶ articolo introdotto dall'articolo 10 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12 e successivamente emendato dal Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 139.

³⁷ comma emendato dal Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 139.

4. La cancellazione dell'ipoteca sui pubblici registri può avvenire solo previo pagamento delle somme dovute da parte del debitore o per effetto del pignoramento dell'immobile.
5. L'iscrizione d'ipoteca da parte del Servizio di Esattoria e la successiva cancellazione sono esenti da ogni tributo previsto dalla legge³⁸.

Art. 66

(Beni in locazione finanziaria)

1. Nei casi in cui il debitore o suoi coobbligati risultino titolari o contitolari, in qualità di conduttori, di contratti di locazione finanziaria ai sensi della Legge 19 novembre 2001 n.115 e successive modifiche, aventi ad oggetto beni mobili o immobili, il concedente del contratto su richiesta del Servizio di Esattoria, fornisce copia di tali contratti, unitamente al piano di ammortamento, ad un'informativa sulla regolarità nei pagamenti, ad un'indicazione del debito residuo e del prezzo stabilito per il riscatto.
2. Come ultima istanza, qualora le procedure esecutive ordinarie non siano state fruttuose, per debiti superiori ad euro 20.000,00 (ventimila/00), il Servizio di Esattoria può, inoltre, presentare istanza all'Autorità Giudiziaria affinché disponga, con effetto anche sul terzo locatore:
- a) che il contratto non possa essere oggetto di cessioni, nemmeno parziali, di modifiche, di riscatto anticipato o di risoluzione se non previo parere positivo del Servizio di Esattoria;
 - b) il subentro di Banca Centrale della Repubblica di San Marino nel contratto di locazione finanziaria ai fini del riscatto anticipato per persona da nominare.
3. Qualora venga adottato, in via esecutiva, il provvedimento di subentro nel contratto di locazione finanziaria, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino:
- a) subentra nella posizione debitoria del conduttore e nei relativi diritti;
 - b) acquisisce, con l'ausilio del locatore e, ove necessario, delle Forze dell'ordine, la disponibilità dei beni mobili o immobili, già oggetto di locazione finanziaria;
 - c) esercita contestualmente la facoltà di riscatto, anche in deroga ai limiti minimi di durata della locazione previsti dalla legge e per persona da nominare;
 - d) procede con la stima dei beni riscattati ai fini di pignoramento, applicando le medesime procedure previste all'articolo 32-bis, avvalendosi di periti o dell'Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia;
 - e) procede con la vendita dei beni riscattati dal locatore in applicazione delle disposizioni di cui alla Sezione IV;
 - f) nomina l'assegnatario o aggiudicatario dei beni venduti quale persona nel cui interesse ha riscattato il bene;
 - g) incassa l'intero corrispettivo della vendita;
 - h) trasferisce al locatore, a titolo di riscatto anticipato, la quota parte di prezzo corrispondente all'intero debito residuo, comprensivo del prezzo di riscatto;
 - i) impiega la plusvalenza residua, al netto delle proprie competenze, a pagamento del debito esattoriale ai sensi dell'articolo 79;
 - l) liquida al locatario l'eventuale residua plusvalenza di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge n.115/2001 e successive modifiche mallevando il locatore da ogni responsabilità al riguardo.
4. Gli atti di subentro e di riscatto a favore di Banca Centrale della Repubblica di San Marino sono in esenzione di imposte ivi comprese quelle di registrazione e trascrizione.³⁹

Sezione IV

Vendita dei beni pignorati

Art. 67

(Procedimento di vendita)

1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante asta pubblica o nelle altre forme previste dalla presente legge, a cura del Servizio di Esattoria, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

³⁸ articolo modificato dall'articolo 11 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

³⁹ Così come modificato dall'art. 12 del Decreto Legge 24 gennaio 2024 n. 12.

Art. 68
(Termine a riluere)

1. Entro i dieci giorni correnti successivi alla sottoscrizione del verbale di esecuzione, il debitore ha facoltà di liberare i beni pignorati dietro pagamento dell'intero ammontare del debito e delle spese di esecuzione sostenute dal Servizio di Esattoria.
2. Il termine di cui al precedente comma è fissato in trenta giorni correnti qualora il bene pignorato sia un immobile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi precedenti ed il termine per l'opposizione alla stima di cui al successivo articolo 69, il Servizio di Esattoria procede alla vendita o all'assegnazione dei beni pignorati.

Art. 69
(Opposizione di stima e determinazione del prezzo di vendita)

1. Il debitore può presentare al Commissario della Legge opposizione alla stima dei beni pignorati effettuata dal Servizio di Esattoria nei modi e nei tempi previsti dell'articolo 24 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche.
2. Qualora oggetto del pignoramento sia un bene immobile, i dieci giorni di cui all'articolo 24 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche, decorrono dalla data di notifica al debitore del verbale di stima.
3. La decisione sull'opposizione avviene secondo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della Legge di cui al precedente comma.
4. Il Commissario della Legge decide con decreto non soggetto ad impugnazione entro cinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine a disposizione delle parti per la presentazione della propria stima dei beni.
5. Il Servizio di Esattoria procede nell'esecuzione attribuendo ai beni pignorati il valore determinato dal decreto del Commissario della Legge.
6. In assenza di opposizione il Servizio di Esattoria procede alla vendita dei beni pignorati in osservanza alle disposizioni della presente legge, assumendo quale valore base di partenza per la vendita quello riportato nel verbale di stima.
7. Il Servizio di Esattoria può procedere alla revisione del valore dei beni, rispetto a quanto indicato sul verbale di esecuzione, solo in presenza di listini di borsa o di mercato degli stessi. Della revisione della stima il Servizio di Esattoria è tenuto a dare comunicazione al debitore mediante notifica nei modi previsti dalla presente legge.⁴⁰

Art. 70 ⁴¹
(Procedura di vendita dei beni mobili)

1. Il Servizio di Esattoria procede alla vendita dei beni mobili pignorati preferibilmente a mezzo di asta pubblica, con o senza incanto.
2. Per i beni rimasti invenduti a seguito di asta pubblica il Servizio di Esattoria procede ad ulteriori tentativi di vendita dei beni mobili pignorati a mezzo asta pubblica, con o senza incanto, oppure a mezzo di trattativa privata. Le aste pubbliche possono essere organizzate anche in forma esclusivamente telematica.
3. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, al fine di ridurre gli oneri per il recupero dei crediti, anche al fine di realizzare il massimo valore di vendita a tutela sia del debitore che dell'Ufficio impositore, il Servizio di Esattoria può procedere alla vendita tramite trattativa privata, in luogo dell'asta pubblica, quando i beni presentano le caratteristiche di cui a seguire:
 1. beni soggetti a rapido deterioramento o per i quali la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa;
 2. beni soggetti a rapida obsolescenza tecnologica tale da ridurne significativamente il valore in breve tempo;
 3. beni privi di interesse generale e di un mercato in senso tecnico;
 4. beni aventi interesse generale e un mercato solamente nel caso in cui per gli stessi risulti possibile procedere ad una vendita in blocco.

⁴⁰ Così come modificato dall'art. 58 della Legge n. 147 del 21 dicembre 2017.

⁴¹ Così come modificato dall'art. 24 della Legge n. 88 del 30 maggio 2019

4. Qualora a seguito dei tentativi di vendita di cui ai precedenti commi i beni rimangano invenduti totalmente o in parte, il Servizio di Esattoria, prima di dare luogo a quanto previsto dal successivo articolo 74 od alla emissione di un provvedimento di discarico, può effettuare un ulteriore tentativo di vendita nelle forme da esso ritenute più opportune.

5. È comunque facoltà del Servizio di Esattoria provvedere a revisioni della stima al ribasso dei beni pignorati anche in ragione del riscontrato grado di apprezzabilità degli stessi dopo almeno due tentativi di vendita di cui uno all'asta. La revisione della stima viene effettuata tenendo comunque conto di listini o prezzi di mercato di riferimento ove disponibili.

Art. 71⁴²

(Asta pubblica per la vendita di beni mobili)

1. Per procedere alla vendita dei beni mobili pignorati tramite asta pubblica il Servizio di Esattoria deve informare opportunamente il pubblico. L'informativa può essere data tramite affissione del bando d'asta negli appositi spazi siti in tutti i Castelli della Repubblica, oppure tramite pubblicazione del bando d'asta sul sito internet di Banca Centrale o in altra modalità ritenuta idonea.

2. Il bando d'asta deve indicare chiaramente:

- il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento dell'asta;
- i beni oggetto dell'asta;
- le modalità di svolgimento della stessa, compresa l'indicazione dei tentativi di vendita programmati;
- le modalità di presentazione delle offerte;
- l'ammontare e le modalità di deposito delle eventuali cauzioni richieste.

3. Il Servizio di Esattoria può delegare il compimento delle operazioni per la vendita di beni mobili all'asta a figura professionalmente qualificata o ad un Notaio pubblico della Repubblica, il quale potrà espletare tutti gli atti necessari all'organizzazione ed allo svolgimento della stessa.

Art. 72⁴³

(Procedura di assegnazione e di vendita dei beni immobili)

1. Prima di procedere con la vendita dei beni immobili pignorati, il Servizio di Esattoria chiede al Congresso di Stato, di manifestare il proprio interesse all'assegnazione all'Ecc.ma Camera dei beni immobili pignorati, indicando il relativo valore di stima. La manifestazione di interesse, mediante l'adozione di delibera da parte del Congresso di Stato, deve essere trasmessa al Servizio di Esattoria entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di non interesse è data comunicazione al Servizio di Esattoria entro il medesimo termine.

2. In caso di manifestazione di interesse da parte del Congresso di Stato, verificata l'inesistenza sui beni immobili pignorati di ulteriori gravami, il Servizio di Esattoria redige un verbale di assegnazione dei beni immobili in favore dell'Ecc.ma Camera al valore di stima, verbale che sarà registrato, trascritto e volturato a cura dello stesso e che costituisce titolo per il trasferimento della proprietà all'Ecc.ma Camera.

3. Nel caso di esistenza di ulteriori gravami sui beni immobili pignorati oggetto di interesse da parte del Congresso di Stato, il Servizio di Esattoria presenta istanza al Commissario della Legge per l'assegnazione del bene all'Ecc.ma Camera al valore di stima, chiedendo l'apertura del giudizio di graduazione di cui alla Legge Ipotecaria. Il Commissario della Legge dispone l'assegnazione dei beni immobili all'Ecc.ma Camera liberi da ogni gravame pregiudizievole, previo il versamento del prezzo di assegnazione, sulla base del giudizio di graduazione.

4. Il Servizio di Esattoria provvede a liberare proporzionalmente il debitore mediante la procedura di discarico delle somme iscritte a ruolo.

5. L'Ecc.ma Camera e gli eventuali altri Enti Impositori definiscono con un accordo tra le parti il regolamento delle rispettive posizioni di debito e credito per effetto dell'assegnazione del bene all'Ecc.ma Camera ed i relativi aspetti contabili.

6. Qualora il Congresso di Stato non abbia interesse all'assegnazione dei beni immobili pignorati, la vendita di tali beni deve avvenire esclusivamente a mezzo di asta pubblica con o senza incanto, anche con metodi diversi da quelli delle tre candele.

⁴² Così come modificato dall'art. 24 della Legge n. 88 del 30 maggio 2019

⁴³ Così come modificato dall'art. 24 della Legge n. 88 del 30 maggio 2019 e, precedentemente, dall'art. 58 della Legge n. 147 del 21 dicembre 2017.

Art. 72-bis

(Pignoramento di immobili con gravami o abusi edilizi)⁴⁴

1. Il Servizio di Esattoria, nel caso di pignoramento di immobili che presentino vincoli, gravami, o in comproprietà, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, con apposita istanza, affinché questa si pronunci in merito alla graduazione dei predetti gravami e all'ordine di assegnazione dell'eventuale ricavato dalla vendita all'asta.
2. Nel caso in cui gli immobili oggetto di vendita all'asta presentino irregolarità urbanistiche, rilevate dall'Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia ed attestate nella stima, sanabili ai sensi della Legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche, queste devono essere espressamente indicate nel bando d'asta. L'aggiudicatario della vendita ha a disposizione dodici mesi di tempo, decorrenti dalla data dell'aggiudicazione, per provvedere alla loro regolarizzazione attraverso la riapertura dei termini di cui alla summenzionata legge.
3. I beni immobili pignorati dal Servizio di Esattoria, che presentano irregolarità non sanabili ai sensi della Legge n.94/2017 e successive modifiche, possono comunque essere venduti dando evidenza delle irregolarità presenti nel bando d'asta. Dell'avvenuta vendita è trasmessa una segnalazione agli uffici che hanno rilevato le irregolarità. L'articolo 79 della Legge 14 dicembre 2017 n. 140 e successive modifiche ed integrazioni è applicato in quanto compatibile.⁴⁵

Art. 73

(Asta Pubblica per la vendita di beni immobili)

1. Il bando d'asta per la vendita di beni immobili deve contenere, oltre agli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 71 anche:
 - a) la descrizione degli immobili e la loro ubicazione;
 - b) il prezzo base d'asta;
 - c) il termine di versamento del prezzo in caso di aggiudicazione.
2. Per procedere alla vendita dei beni immobili pignorati tramite asta pubblica il Servizio di Esattoria deve informare opportunamente il pubblico. L'informativa deve essere data tramite affissione del bando d'asta negli appositi spazi siti in tutti i Castelli della Repubblica di San Marino, o tramite pubblicazione del bando d'asta sul sito internet di Banca Centrale della Repubblica di San Marino o in altra modalità ritenuta idonea per i trenta giorni consecutivi precedenti alla data fissata per l'incanto.
3. Il Servizio di Esattoria può delegare il compimento delle operazioni per la vendita di beni immobili all'asta ad un Notaio pubblico della Repubblica, il quale può compiere tutti gli atti necessari all'organizzazione ed allo svolgimento della stessa.⁴⁶

Art. 74

(Beni invenduti)

1. I beni mobili rimasti invenduti sono assegnati alla Pubblica Amministrazione, dopo che questa si è pronunciata positivamente entro quindici giorni dal ricevimento di apposito avviso trasmesso dal Servizio di Esattoria.
2. L'assegnazione avviene per un valore pari alla metà di quello di stima, con proporzionale liberazione del debitore.
3. Nel caso in cui i beni mobili non siano di interesse della Pubblica Amministrazione gli stessi sono messi a disposizione del debitore che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è tenuto a ritirarli entro il termine di quindici giorni dall'avviso inoltrato dal Servizio di Esattoria.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma i beni mobili non ritirati sono donati o distrutti, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza. Le spese di smaltimento sono a carico del debitore.
5. Per i beni immobili rimasti invenduti, anche a seguito di ultima asta, si applicano le seguenti disposizioni:

⁴⁴ articolo introdotto dall'articolo 13 del Decreto Legge 24 gennaio 2024 n. 12.

⁴⁵ comma emendato dal Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 139.

⁴⁶ Così come modificato dall'art. 14 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

- a) il Servizio Esattoria chiede nuovamente al Congresso di Stato di manifestare il proprio interesse all'assegnazione, per un valore pari a quello dell'ultima asta andata deserta, decurtato di tutti gli eventuali oneri per la regolarizzazione urbanistica e con proporzionale liberazione del debitore applicando, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72;
- b) qualora il Congresso di Stato non abbia interesse all'assegnazione del bene immobile, il pignoramento del bene è revocato, senza liberazione del debitore. In questo caso il Servizio di Esattoria valuta se procedere ad iscrizione ipotecaria.⁴⁷

Art. 75
*(Aggiudicazione dei beni venduti)*⁴⁸

1. L'aggiudicatario dei beni venduti tramite asta pubblica è tenuto al versamento:
 - a) per i beni mobili, all'atto dell'aggiudicazione del maggiore importo tra euro 100,00 (cento/00) ed il 10 per cento del prezzo di aggiudicazione a titolo di cauzione e per ciascun lotto aggiudicato;
 - b) per i beni immobili, come previsto dall'articolo 75-bis, all'atto dell'aggiudicazione definitiva del maggiore importo tra euro 100,00 (cento/00) ed il 10 per cento del prezzo di aggiudicazione a titolo di cauzione e per ciascun lotto aggiudicato;
 - c) della somma residua, a congruaggio del prezzo di aggiudicazione entro cinque giorni dalla data dell'asta per i beni mobili e trenta giorni per i beni immobili, fermo restando quanto previsto dall'articolo 75-bis.
2. Per i lotti aggiudicati ad un prezzo singolarmente pari o inferiore ad euro 100,00 (cento/00), l'intero prezzo è versato dall'aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione, salvo facoltà di concordare con il Servizio di Esattoria una data successiva per il ritiro materiale dei beni mobili acquistati, comunque non oltre il summenzionato termine di cinque giorni.
3. L'aggiudicatario dei beni venduti, tramite trattativa privata, è tenuto a versare il prezzo offerto per l'acquisto del bene nei medesimi termini di cui sopra.
4. Qualora il prezzo non sia versato, o il bene mobile aggiudicato non sia materialmente ritirato, nei termini di cui ai commi 1, 2 e 3, il Servizio di Esattoria dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione versata, che viene definitivamente incamerata dal Servizio di Esattoria a titolo di penale.
5. Nelle ipotesi di inadempienza da parte del medesimo offerente aggiudicatario, così come di condotte tenute dai partecipanti all'asta volte ad alterarne gli esiti a loro vantaggio, anche attraverso l'interposizione di offerenti compiacenti, il Servizio di Esattoria, fatti salvi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale, può adottare, a carico di tali soggetti, provvedimenti di:
 - a) allontanamento dalla sede dell'asta in corso;
 - b) esclusione dalla partecipazione alle aste successive.
6. Nelle ipotesi di non aggiudicazione le cauzioni versate sono restituite agli offerenti, senza onere alcuno per il Servizio di Esattoria.
7. L'aggiudicatario dei beni venduti a mezzo asta pubblica o tramite trattativa privata ne assume la proprietà formale a seguito della registrazione del verbale di aggiudicazione redatto dal Servizio di Esattoria o della registrazione dell'atto di vendita fra le parti. La registrazione del verbale può avere luogo solo a seguito del pagamento dell'intero prezzo di aggiudicazione.
8. Il verbale di aggiudicazione registrato assume valore di documento di acquisto a tutti gli effetti di legge.
9. Il passaggio di proprietà di beni mobili registrati e di beni immobili avviene attraverso l'espletamento delle formalità previste dalla legge. Il verbale di aggiudicazione assume gli stessi effetti dell'atto di vendita e, quando ha per oggetto beni immobili, deve essere obbligatoriamente trascritto a cura dell'aggiudicatario.

Art. 75-bis
*(Offerte dopo l'incanto di bene immobile)*⁴⁹

1. Ad esclusione degli immobili ad uso civile abitazione di tipo economico, avvenuto l'incanto, il Servizio di Esattoria informa il pubblico mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet, dei beni immobili aggiudicati provvisoriamente, con il relativo prezzo di assegnazione.

⁴⁷ comma modificato dall'articolo 16 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

⁴⁸ Così come modificato dall'art. 15, comma 1, del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12

⁴⁹ articolo introdotto dall'articolo 15 comma 2 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

2. Dalla data di pubblicazione di questa informazione da parte del Servizio di Esattoria, decorre il termine di dieci giorni entro il quale possono ancora esser fatte offerte di acquisto, che sono efficaci solo se il prezzo offerto supera di almeno un quinto quello raggiunto nell'incanto.
3. Le offerte di cui al comma 2 si fanno mediante deposito presso il Servizio di Esattoria, prestando una cauzione per una somma pari al doppio della cauzione indicata nel bando d'asta.
4. Il Servizio di Esattoria, verificata la regolarità delle offerte, indice una nuova gara, della quale dà comunicazione all'aggiudicatario ed a coloro che hanno presentato le offerte di cui al comma 2, mediante pubblico avviso sul proprio sito internet, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del comma 2.
5. Alla gara possono partecipare, unitamente agli offerenti in aumento di cui ai commi 2 e 4 ed all'aggiudicatario, anche altri interessati che, entro il termine fissato dal Servizio di Esattoria, abbiano versato la cauzione nella misura di cui al comma 3.
6. Il prezzo base di partenza della nuova asta è pari alla maggiore offerta ricevuta, che per essere valida deve essere confermata dall'offerente in avvio d'asta; in mancanza di tale conferma, il prezzo base di partenza della nuova asta sarà pari all'offerta valida più alta, purché confermata. Il Servizio di Esattoria pronuncia, a carico dell'offerente che non conferma la sua offerta, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come ricavato a tutti gli effetti dall'esecuzione.
7. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del comma 3, l'aggiudicazione diventa definitiva ed il Servizio di Esattoria pronuncia a carico degli offerenti di cui al comma 2, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come ricavato a tutti gli effetti dall'esecuzione.

Art. 76

(Diritto di prelazione del debitore)

1. Il contribuente, nel corso della vendita nelle forme di cui alla presente sezione, può aggiudicarsi i beni soltanto corrispondendo un prezzo superiore o uguale alle altre offerte e comunque non inferiore al valore complessivo delle somme per le quali è debitore.

Sezione V

Assegnazione delle somme ricavate dalla riscossione coattiva

Art. 77

(Esecuzione forzata negativa)

1. Il Servizio di Esattoria, nel caso in cui in luogo di pignoramento non rilevi alcun bene pignorabile e non siano possibili le altre forme di esecuzione previste dalla Sezione III, redigerà un Verbale di esecuzione negativo.
2. Il debitore rimane obbligato al pagamento delle somme non recuperate con l'esecuzione e potrà essere in futuro riscritto a Ruolo per l'importo del debito complessivo.

Art. 78

(Esecuzione forzata insufficiente)

1. Qualora il valore delle somme realizzabili con l'esecuzione non riesca a raggiungere l'ammontare del debito per il quale si procede, il Servizio di Esattoria redigerà, un verbale di esecuzione insufficiente.
2. Per le somme non recuperate si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 79

(Assegnazione delle somme ricavate agli Enti impositori)

1. Entro quaranta giorni dalla data della vendita il Servizio di Esattoria assegna agli Enti impositori le somme ricavate di loro spettanza. Con il riversamento il procedimento si dichiara concluso.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DI ESATTORIA

Sezione I Personale del servizio di esattoria

Art. 80 (Rappresentanza)

1. Il legale rappresentante della Banca Centrale della Repubblica di San Marino può delegare la Direzione ovvero uno o più dipendenti, che lo rappresentino nel compimento degli atti inerenti il Servizio di Esattoria, dinanzi al Giudice.⁵⁰
2. Il legale rappresentante della Banca Centrale, ai fini della riscossione, nomina, fra i propri dipendenti, le persone autorizzate a svolgere le mansioni di Messo notificatore e Ufficiale della riscossione.
3. Il Messo notificatore e l'Ufficiale della riscossione, nell'espletamento delle attività connesse al Servizio di Esattoria, assumono a tutti gli effetti di legge la funzione di Pubblico Ufficiale. A tale proposito il Messo notificatore e l'Ufficiale della riscossione dovranno essere muniti di apposito tesserino di identificazione che dovrà essere mostrato su richiesta degli interessati.

Art. 81 (Messi notificatori)

1. Il Messo notificatore è il dipendente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino atto a svolgere tutti gli adempimenti volti alla notifica del Ruolo, della Cartella Esattoriale, dell'avviso di mora e di tutti gli altri atti della riscossione nei modi e nei tempi previsti dagli articoli della Sezione III del Titolo II.

Art. 82 (L'Ufficiale della riscossione)

1. L'Ufficiale della riscossione è l'organo esecutorio del Servizio di Esattoria nell'espletamento degli atti della riscossione coattiva.
2. Egli dà attuazione all'esecuzione forzata sui beni del debitore in osservanza delle norme del Titolo III.

Art. 83 (Obbligo di tenuta dei registri)

1. L'Ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro. Il registro può avere anche formato elettronico.
2. Per ogni pagamento ricevuto al di fuori dei locali di esercizio dell'attività del Servizio di Esattoria, l'Ufficiale della riscossione rilascia al contribuente ricevuta di versamento da un relativo bollettario.

Sezione II Obblighi e diritti del servizio di esattoria

Art. 84 (Remunerazione del Servizio di Esattoria)

1. Per l'espletamento di tutte le attività inerenti al Servizio di Esattoria, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha diritto a ricevere un compenso, nell'ambito dell'accordo triennale programmatico di cui all'articolo 22, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive.
2. Il Servizio di Esattoria provvede, per le spese vive sostenute per le notifiche, gli asporti, gli accessi forzati e tutte le altre attività connesse alle attività esecutive condotte, alla detrazione delle stesse dalle somme riscosse in esito alle attività esecutive medesime.

⁵⁰ Così come modificato dall'articolo 22, comma 2, del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

3. Per le attività istruttorie e di certificazione legate alle funzioni di certificazione e quindi non propriamente di riscossione coattiva, il Servizio di Esattoria applica, nei confronti dei soggetti richiedenti, diritti di segreteria.
4. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino adotta uno specifico Regolamento, contenente sia le singole voci di spesa applicabili che i diritti di segreteria di cui ai commi 2 e 3 previo parere favorevole del Comitato per il Credito e il Risparmio, il quale provvede ad inviare adeguata informativa alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio.⁵¹

Art. 85
(Procedura di discarico)

1. Il Servizio di Esattoria e l'Ente impositore dispongono il discarico delle somme iscritte a Ruolo per le quali sia stata avviata la procedura di riscossione qualora sussistano le cause di inesigibilità previste dall'articolo 16 ovvero in tutti i casi in cui la riscossione coattiva non possa essere portata a termine per inesistenza di beni, diritti patrimoniali o risorse finanziarie del debitore espropriabili nel territorio della Repubblica, nonché, nei casi disciplinati dagli articoli 49, 63, 77 e 78.
2. Le modalità attraverso le quali disporre il discarico sono rimandate alla convenzione fra le parti.
3. Con il provvedimento di discarico il Ruolo cessa di produrre i suoi effetti e pertanto tutte le azioni di riscossione del Ruolo stesso terminano.
4. Fatti salvi i casi in cui vi siano fondati motivi, non possono essere iscritti nuovamente a Ruolo tributi per i quali sia stato emesso un provvedimento di discarico prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento medesimo.
5. Avverso il provvedimento di discarico è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Sezione Giurisdizionale Amministrativa del Tribunale Unico entro quindici giorni dalla data del provvedimento.

Art. 86
(Riversamento delle somme riscosse)

1. Il Servizio di Esattoria riversa le somme pagate dal debitore agli Enti impositori nei termini stabiliti dalla convenzione fra le parti.
2. Un'apposita convenzione stipulata fra il Servizio di Esattoria, le banche e il Servizio Postale regolerà le modalità di riversamento delle somme riscosse presso gli sportelli degli uffici postali e delle aziende di credito.

Art. 87
(Obbligo di contabilizzazione)

1. Il Servizio di Esattoria è tenuto alla contabilizzazione delle riscossioni mediante Ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti.

Art. 88
(Obbligo di rendicontazione)

1. Entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario dello Stato, il Servizio di Esattoria redige, anche con l'ausilio di sistemi informatici, un rendiconto generale della riscossione dei Ruoli ricevuti dagli Uffici impositori nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 89
(Riservatezza)

1. Le informazioni di qualunque tipo sul contribuente, delle quali il Servizio di Esattoria viene a conoscenza nell'ambito della riscossione, sono coperte da segreto d'ufficio, ad eccezione delle informazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 48-bis della presente legge.⁵²

⁵¹ Così come modificato dall'articolo 17 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12 e successivamente emendato dal Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 139.

⁵² Comma emendato dal Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 139.

2. Il Servizio di Esattoria, oltre a quanto previsto al comma 1, è tenuto ad adottare ogni precauzione al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni in suo possesso circa il debitore ed i suoi beni; parimenti gli uffici ed enti del Settore Pubblico Allargato ed i soggetti autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche, oggetto di raccolta di informazioni da parte del Servizio di Esattoria ai sensi dell'articolo 48, sono tenuti ad adottare ogni precauzione al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza agli accessi informativi eseguiti dai pubblici Ufficiali della Riscossione, evitando così di favorire il debitore, i suoi coobbligati o aventi causa, nella messa in atto di azioni idonee a mettere in pericolo l'efficacia dell'azione di riscossione o ad ostacolarla.

3. Il rilascio di documenti di qualunque genere, riportanti le informazioni di cui al comma 1, può essere effettuato dal Servizio di Esattoria solamente ai fini della riscossione e nel corso dello svolgimento della relativa procedura e in tutti i casi previsti dalla legge.⁵³

Art. 90

(Conservazione dei documenti)

1. Il Servizio di Esattoria è tenuto alla conservazione dei Ruoli, dei registri e degli altri atti della riscossione siano essi in formato elettronico o cartaceo, per almeno cinque anni dalla data della loro compilazione.

TITOLO V SANZIONI

Art. 91

(Sanzioni)

2. Le sanzioni amministrative previste per legge in relazione al mancato pagamento entro la scadenza del tributo vengono applicate dall'Esattore al contribuente secondo le disposizioni normative specifiche dell'entrata da riscuotere in vigore, quando non siano già state iscritte a Ruolo dall'Ufficio impositore.

3. In riferimento a quei tributi che non prevedono l'applicazione di pene pecuniarie per il ritardato pagamento l'Esattore provvederà ad applicare le sanzioni nella seguente misura:

- 25,00 euro per i tributi pagati entro il mese successivo alla scadenza;
- 50,00 euro per i tributi pagati oltre il mese successivo alla scadenza.

4. L'ammontare delle sanzioni amministrative potrà essere modificato con decreto reggenziale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 92

(Subentro del Servizio di Esattoria nella procedura di riscossione delle Mano Regie)

1. A partire dal 1° novembre 2004, tutti i crediti del Settore Pubblico Allargato per i quali è stata inoltrata istanza di Mano Regia e per i quali è stata eseguita la notifica del precetto di cui al terzo comma della Legge 30 agosto 1873, sono riscossi dal Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

2. Il Servizio di Esattoria procede alla riscossione forzata sui beni del debitore quando, entro tre giorni dalla data di notifica del precetto di cui al precedente comma, non sia intervenuto il pagamento oppure il debitore non dimostri di aver pagato.

3. La riscossione in via esecutiva avviene secondo le disposizioni contenute nel Titolo III e seguenti della presente legge, fatte salve le disposizioni relative alle rateizzazioni regolate dalla normativa in vigore.

4. Nei casi in cui la riscossione dei crediti di cui al primo comma sia giunta alla fase dell'eseguito pignoramento, il Servizio di Esattoria prosegue la riscossione del credito secondo le disposizioni della presente legge con facoltà di derogare a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 70. Per questi crediti, qualora il Tribunale Unico non abbia notificato il termine a riluere di cui all'articolo 23 della Legge n.55/94, il Servizio di Esattoria notifica, nelle forme della presente legge il termine di cui al precedente articolo 68.

⁵³ articolo modificato dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12

Art. 93

(Particolarità del subentro del Servizio di Esattoria nella riscossione delle Mano Regie)

1. Fatti salvi i principi generali di cui al precedente articolo 92, le modalità e i tempi coi quali effettuare il passaggio delle procedure di riscossione di Mano Regia, saranno concordati fra l'Esattore, il Tribunale Unico e gli eventuali Uffici impositori competenti, attraverso la definizione di un apposito accordo di gestione del pregresso, da stipularsi entro il mese di giugno 2004.
2. Il Servizio di Esattoria è comunque esonerato dal prendere in carico procedure aventi le seguenti caratteristiche:
 1. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento nelle quali i beni risultano privi di alcun valore o si presentano deteriorati o in condizioni tali da renderne non possibile la vendita o l'assegnazione;
 2. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento nelle quali non è stato possibile venire in possesso dei beni per mancato reperimento degli stessi presso il luogo di deposito indicato nel verbale di esecuzione;
 3. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento con espropriazione effettuata prima del 31 dicembre 1993.
3. Dopo il subentro nella gestione del pregresso, al verificarsi di una delle condizioni di cui al secondo comma, il Servizio di Esattoria restituirà la pratica al Tribunale Unico e chiederà l'esonero dal prosieguo dell'azione di riscossione mediante procedura di discarico. A tutti gli effetti il verificarsi delle condizioni di cui sopra equivale al manifestarsi di una delle cause di inesigibilità di cui all'articolo 16.
4. Per le pratiche di Mano Regia assunte in gestione, in caso di apertura di procedure concorsuali a carico del debitore, il Servizio di Esattoria deve chiedere, sulla base della procedura di Mano Regia attivata, l'ammissione al passivo.
5. L'avvenuta attivazione della procedura di Mano Regia è equipollente alla iscrizione di privilegio indicata negli articoli 48 e 55 della Legge 16 marzo 1854.

Art. 94

(Gestione transitoria delle Mano Regie)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare il passaggio dalla riscossione dei tributi con la sommarissima procedura di Mano Regia alla loro esazione a mezzo Ruoli, le funzioni attualmente svolte dall'Avvocatura dello Stato vengono trasferite, sino all'attivazione del Servizio di Esattoria, alla Banca Centrale, che le potrà svolgere mediante impiego del proprio personale anche nei casi di attività di cui al precedente articolo 5 punto 5).
2. La Banca Centrale inizierà a svolgere le funzioni di cui al precedente comma non prima che tutti i collegamenti informatici necessari allo espletamento delle attività siano correttamente stabiliti.

Art. 95

(Modalità di calcolo degli interessi per la riscossione dei crediti per i quali è stata attivata la procedura di Mano Regia)

1. Gli interessi per il ritardato pagamento dei crediti dello Stato, di cui al precedente articolo 92, quarto comma, vengono calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento dell'entrata per la quale è stata elevata richiesta di attivazione della procedura di mano regia, sino alla data dell'eseguito pignoramento⁵⁴.
2. Gli interessi di mora sono calcolati in base al tasso di interesse legale in vigore dal primo giorno di maturazione degli interessi e sue successive modifiche, maggiorato di due punti.

Art. 96

(Riscossione dei Ruoli IGR – Modifiche alla Legge 31 ottobre 1984 n.91)

1. In relazione alla riscossione dell'imposta generale sui redditi l'Ufficio Tributario forma i Ruoli così come stabilito dagli articoli 50 e 51 del Titolo XII della Legge 31 ottobre 1984 n.91 ed in osservanza alle disposizioni in materia di formazione, esecutività e trasmissione dei Ruoli all'Esattore di cui alla presente legge.

⁵⁴ Così come modificato dall'art. 8 della Legge n. 174 del 17 dicembre 2004.

2. L'interesse di cui ai commi 2° degli articoli 50 e 51 della Legge 31 ottobre 1984 n.91 viene calcolato fino al giorno di scadenza del ruolo e nella misura prevista dalla normativa in vigore in materia di IGR.
3. La riscossione in tutte le sue fasi avviene nei modi previsti dalla presente legge fatto salvo quanto previsto dagli articoli 52, 2° comma, 54, 58, 59, 62 e 70 1° e 3° comma della Legge n.91/1984.
4. Le modalità di presentazione e decisione sui ricorsi sono disciplinate dalla presente legge fatto salvo quanto previsto dai commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 61 della Legge n.91/1984.
5. L'articolo 56 della Legge 31 ottobre 1984 n.91 è sostituito dal seguente articolo: "I ruoli, ai sensi dell'articolo 52, possono essere formati senza scadenze prestabilite. Quando l'Ufficio Tributario, abbia fondati motivi di ritenere che il contribuente possa sottrarsi con qualsiasi mezzo al pagamento dell'imposta, sentito l'organismo che ha accertato il suo reddito, può compilare un ruolo speciale in qualsiasi momento, da riscuotersi entro trenta giorni dalla notifica individuale che viene resa al contribuente a cura dell'Esattoria di Stato."
6. L'articolo 57 della Legge 31 ottobre 1984 n.91 è sostituito dal seguente articolo: "Sulle imposte gravanti i redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati, dovute in base a rettifiche o accertamento d'ufficio, si applica, a carico del contribuente, l'interesse legale maggiorato di due punti."⁵⁵
7. Gli articoli 52 - 1°, 3° e 4° comma, 70 - 2° comma, 53, 55, 60 e 61 - 1°, 5° e 6° comma, della Legge 31 ottobre 1984 n.91, sono abrogati.
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai Ruoli emessi prima dell'attivazione del Servizio di Esattoria, per la riscossione dei quali continueranno ad applicarsi le norme in vigore antecedentemente alla presente legge.

Art. 97

(Riscossione imposta Monofase)⁵⁶

1. All'atto della formazione dei Ruoli relativi all'imposta Monofase non riscossa, l'Ufficio Tributario procede ad iscrivere l'importo dell'avviso al netto di quanto può essere riconosciuto al debitore come sospensione d'imposta, pertanto il Ruolo sarà formato al netto della parte di imposta per la quale è riconoscibile la dichiarazione di debito, secondo le modalità stabilite dai regolamenti sui rimborsi all'esportazione.
2. L'Ufficio Tributario si avvale delle dichiarazioni di debito anche per riscuotere le sanzioni e/o gli interessi passivi connessi all'imposta non pagata quando il credito maturato dal debitore ai fini della sospensione del pagamento dell'imposta sulle importazioni consente la loro integrale riscossione.⁵⁷
3. L'iscrizione a Ruolo dell'imposta Monofase a carico dei debitori che hanno ottenuto il beneficio dell'apertura di credito avviene nella misura dell'imposta dovuta al netto della disponibilità di credito.

Art. 98

(Riscossione altri tributi)

1. I tributi che compongono la Cartella Unica delle tasse gestita dall'Ufficio per il Registro Ipoteche verranno, a partire dall'entrata in vigore del Servizio di Esattoria, direttamente iscritti a Ruolo e riscossi in osservanza alla presente legge.

1 bis. In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della Legge 12 maggio 1989 n.53 e da quanto diversamente disposto dal quinto comma dell'articolo 11 della Legge 17 dicembre 2004 n.174, a partire dall'anno 2024, sulla tassa per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi di cui alla Legge 28 aprile 1982 n.41 e successive modifiche, decorsa la scadenza prevista per il pagamento è applicata una sanzione per ritardato pagamento pari al 25 per cento dell'importo della tassa oltre che i diritti di mora. A partire dal sessantunesimo giorno successivo alla scadenza e fino al termine dell'anno di pertinenza, la sanzione per ritardato pagamento è applicata nella misura pari al 50 per cento dell'importo della tassa. Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pertinenza, l'importo della sanzione viene elevato al 100 per cento dell'importo iniziale, oltre all'indennità di mora e ai diritti di mora. Nel caso in cui la Cartella Unica delle Tasse contenga esclusivamente la tassa per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi, le modalità di pagamento oltre la scadenza sono specificamente riportate sulla cartella stessa o sul sito della Banca Centrale della Repubblica di San Marino⁵⁸.

⁵⁵ Così come modificato dall'art. 14 della Legge n. 174 del 17 dicembre 2004.

⁵⁶ Così come modificato dall'art. 10 della Legge n. 174 del 17 dicembre 2004.

⁵⁷ Così come modificato dall'art. 15 della Legge n. 174 del 17 dicembre 2004.

⁵⁸ comma introdotto dall'art. 18 comma 1, del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.

2. Le entrate di cui all'articolo 51 della Legge n.86/1981, dall'entrata in vigore del Servizio di Esattoria, verranno riscosse mediante l'iscrizione a Ruolo dell'ordine di pagamento emesso dal Commissario della Legge, da eseguirsi direttamente dal Tribunale Unico.
3. Qualora la riscossione dei tributi di cui all'articolo 2 attraverso il Servizio di Esattoria comporti modifiche normative alla legislazione che li regola, quando non contemplate in questa legge, tali interventi di raccordo saranno effettuati attraverso l'emanazione di specifici decreti reggenziali.

Art. 98-bis

(Mancato versamento oneri previdenziali e sociali)⁵⁹

1. L'intestatario di una o più cartelle esecutive che non provvede al pagamento degli oneri previdenziali e sociali dovuti per un importo relativo alla sola vera sorte cumulativamente e complessivamente superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) è punito con le pene previste al comma 3.
2. Lo stesso non è punibile qualora tutte le cartelle esattoriali contenenti oneri previdenziali e sociali di cui al comma 1 siano oggetto di rateizzazioni di pagamento regolarmente onorate quali dilazioni di cui agli articoli 34 e 34 bis della Legge n. 70/2004 e successive modifiche, ovvero oggetto di definizione agevolata prevista per legge.
3. Per le ipotesi di cui al comma 1, segnalate dal Servizio di Esattoria mediante dichiarazione sottoscritta da Ufficiale alla Riscossione, il Giudice applica la pena della multa a giorni dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta del soggetto segnalato, comprovata da documentazione attestante l'avvenuta riparazione a mezzo versamento tardivo ed integrale di tutti gli oneri previdenziali e sociali dovuti comprensivi degli interessi calcolati alla data del saldo effettivo, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'art. 69 del Codice Penale. Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 69, comma 2, del Codice Penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio. Il beneficio dell'oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell'art. 91 del Codice Penale.
4. Il Giudice, in caso di contestazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo, dispone con decreto che il Servizio di Esattoria, a supporto della segnalazione inviata, produca copia delle cartelle esattoriali insolute così come di ogni altra documentazione idonea a comprovare quanto segnalato ai fini del presente articolo.

Art. 98-ter

(Certificazioni rilasciate dal Servizio di Esattoria)⁶⁰

1. Su richiesta dei competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, dei contribuenti e delle persone da essi delegate, il Servizio di Esattoria può rilasciare le certificazioni di cui al comma 2.
2. Le certificazioni rilasciate dal Servizio di Esattoria, ivi compresa la richiesta del requisito esattoriale previsto dall'articolo 118-bis della Legge n.47/2006 e successive modifiche, anche qualora già previste da norme di rango primario, sono in tutto sostituite da certificazioni attestanti la posizione debitoria dei soggetti, evidenziando la presenza e la regolarità dei pagamenti di dilazioni e promesse di pagamento da essi sottoscritti, previsti, rispettivamente, dagli articoli 34 e 34-bis.
3. Le suddette certificazioni possono essere rilasciate anche in forma di documento elettronico.

Art. 98-quater

(Esclusione azione revocatoria)⁶¹

Articolo abrogato.

⁵⁹ Così come introdotto dall'art. 7 della Legge n. 132 del 15 dicembre 2023.

⁶⁰ articolo introdotto dall'articolo 19 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12

⁶¹ articolo introdotto dall'articolo 20 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12 e abrogato in sede di ratifica del Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 139.

Art. 99
(Norme contrastanti)

Le disposizioni della presente legge si applicano ai fini della riscossione dei Ruoli nell'ambito del Servizio di Esattoria e dei tributi di cui all'articolo 92 e dell'espletamento di attività e funzioni ad esso attribuite dalla legge, con prevalenza su altre fonti legislative, consuetudinarie, nonché, di diritto comune.⁶²

Art. 100
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

⁶² Così come modificato dall'articolo 22 comma 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n. 12.